SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 luglio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. **116.**

Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, che prevede, tra l'altro, agli articoli 76 e 77, il raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 marzo 2008;

Acquisito il parere della competente Commissione parlamentare della Camera dei deputati;

Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non si è espressa nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e del territorio e del mare e per i rapporti con le regioni;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto è finalizzato a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale ed integra le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. Il presente decreto stabilisce disposizioni in materia di:

a) monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;

b) gestione della qualità delle acque di balneazione;

c) informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

3. Il presente decreto si applica alle acque superficiali o parte di esse nelle quali l'autorità competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione.

4. Le norme del presente decreto non si applicano:

a) alle piscine e alle terme;

b) alle acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici;

c) alle acque confinate create artificialmente e separate dalle acque superficiali e dalle acque sotterranee.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «autorità competente»: l'autorità o le autorità di cui agli articoli 3, 4, e 5, designate per garantire il rispetto delle prescrizioni del presente decreto;

b) «permanente/permanentemente»: in relazione al divieto di balneazione, della durata almeno di un'intera stagione balneare;

c) «inquinamento»: la presenza di contaminazione microbiologica o di altri organismi o di materiale/sostanza di cui agli articoli 11 e 12 e all'allegato I, colonna A, che influiscono sulla qualità delle acque di balneazione e comportano un rischio per la salute dei bagnanti;

d) «inquinamento di breve durata»: la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le

cui cause sono chiaramente identificabili e che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;

e) «stagione balneare»: il periodo di tempo compreso fra il 1º maggio e il 30 settembre di ogni anno, salvo eccezioni dovute a motivi climatici, in cui le acque di cui all'articolo 1, comma 3, vengono utilizzate per la balneazione;

f) «misure di gestione»: le misure indicate di seguito riguardanti le acque di balneazione:

1) istituzione e aggiornamento di un profilo delle acque di balneazione;

2) istituzione di un calendario di monitoraggio;

3) monitoraggio delle acque di balneazione;

4) valutazione della qualità delle acque di balneazione;

5) classificazione delle acque di balneazione;

6) identificazione e valutazione delle cause dell'inquinamento che potrebbero influire sulle acque di balneazione e nuocere alla salute dei bagnanti;

7) informazione al pubblico;

8) azioni volte ad evitare l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

9) azioni volte a ridurre il rischio di inquinamento;

10) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;

g) «situazione anomala»: un evento o una combinazione di eventi che impattano sulla qualità delle acque di balneazione nella zona in questione e il cui verificarsi è previsto in media non più di una volta ogni quattro anni;

h) «serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione»: i dati ottenuti a norma dell'articolo 6;

i) «valutazione della qualità delle acque di balneazione»: il processo di valutazione della qualità delle acque di balneazione utilizzando il metodo di valutazione definito nell'allegato II;

l) «proliferazione cianobatterica»: un accumulo di cianobatteri sotto forma di fioritura, stratificazione o schiuma;

m) «acque di balneazione»: le acque di cui all'articolo 1, comma 3;

n) «punto di monitoraggio»: la stazione di monitoraggio localizzata all'interno di ciascuna acqua di balneazione, nella quale si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio più elevato di inquinamento in base al profilo delle acque di balneazione.

2. I termini «acque superficiali», «acque sotterranee», «acque interne», «acque di transizione», «acque costiere» e «bacino idrografico» e il termine «pubblico interessato» hanno lo stesso significato ad essi attribuiti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Art. 3.

Competenze statali

1. Sono di competenza statale:

a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attività connesse con la applicazione del presente decreto;

b) l'aggiornamento e l'integrazione delle tabelle e delle norme tecniche allegate, in base a nuove acquisizioni tecniche e scientifiche o per il miglioramento della qualità delle acque destinate alla balneazione;

c) l'elaborazione dei dati di monitoraggio e la trasmissione alla Commissione europea di tutte le informazioni previste dal presente decreto;

d) l'informazione al pubblico di cui all'articolo 15.

Art. 4.

Competenze regionali

1. Sono di competenza regionale:

a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

b) istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III;

c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;

d) la classificazione delle acque di balneazione di cui all'articolo 8;

e) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;

f) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;

g) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;

h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15.

2. Le regioni trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali secondo le modalità stabilite dal presente decreto, le informazioni di cui alle lettere *d)* e *g)* del comma 1, nonché i risultati delle attività di monitoraggio entro il 30 novembre di ogni anno. Esse trasmettono, altresì, le informazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* ed *f)* del comma 1 entro il 1º marzo di ogni anno. Le informazioni di cui alle lettere *a)*, *c)*, *g)* ed *h)* del comma 1 sono trasmesse, con le medesime scadenze, anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 5.

Competenze comunali

1. Sono di competenza comunale:

a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;

b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere *c)*, *e)*, ed *f)* dell'articolo 15;

e) la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 15.

Capo II

QUALITÀ E GESTIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

Art. 6.

Monitoraggio

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano ogni anno, entro e non oltre il 31 dicembre, le acque di balneazione e determinano la durata della stagione balneare così come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera *e)*.

2. Le regioni e le province autonome provvedono affinché il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A, sia effettuato secondo le modalità dell'allegato VI. Il primo programma di monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A, avviene a decorrere dalla stagione balneare 2009. I risultati di tale monitoraggio possono essere utilizzati per determinare la serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione di cui all'articolo 7. Non appena viene avviato il monitoraggio ai sensi del presente decreto, può cessare il monitoraggio dei parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni.

3. Il punto di monitoraggio è fissato, all'interno di ciascuna acqua di balneazione, dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio più elevato di inquinamento in base al profilo delle acque di balneazione.

4. Per ciascuna acqua di balneazione è fissato un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare e, per la prima volta, prima dell'inizio della stagione balneare 2009. Il campionamento è effettuato non oltre quattro giorni dopo la data indicata nel calendario di monitoraggio.

5. I campioni prelevati durante l'inquinamento di breve durata possono non essere presi in considerazione ai fini della valutazione di cui all'articolo 7 e sono sostituiti da campioni prelevati secondo le modalità di cui all'allegato IV.

6. In caso di situazioni anomale, il programma di monitoraggio di cui al comma 4 può essere sospeso e viene ripreso appena possibile, dopo il termine della situazione anomala, prelevando nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti a causa della situazione anomala.

7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ogni sospensione del programma di monitoraggio, indicandone le ragioni. Esse forniscono tali rapporti entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica tali dati alla Commissione europea al più tardi in concomitanza con la relazione annuale successiva, di cui all'articolo 16.

8. Le regioni e le province autonome garantiscono che l'analisi della qualità delle acque di balneazione sia effettuata secondo i metodi di riferimento specificati nell'allegato I e le procedure di cui all'allegato V. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può consentire l'applicazione di metodi o procedure alternative, purché sia dimostrato che i risultati ottenuti siano equivalenti a quelli ottenuti applicando i metodi specificati nell'allegato I e le procedure di cui all'allegato V. Tutte le informazioni pertinenti sui metodi o sulle procedure applicate e sulla loro equivalenza sono trasmesse alla Commissione europea da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

9. I risultati dei programmi di monitoraggio, eseguiti almeno con la frequenza indicata negli allegati di cui al presente decreto, sono trasmessi tempestivamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e ai comuni interessati, anche ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, comma 3.

Art. 7.

Valutazione della qualità delle acque di balneazione

1. La serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione è ottenuta dalle regioni e dalle province autonome attraverso il monitoraggio dei parametri di cui all'allegato I, colonna A.

2. Le valutazioni della qualità delle acque di balneazione vengono effettuate:

a) in relazione a ciascuna acqua di balneazione;

b) al termine di ciascuna stagione balneare;

c) sulla base delle serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione relativi alla stagione balneare in questione e alle tre stagioni balneari precedenti;

d) secondo la procedura di cui all'allegato II.

3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, possono stabilire che le valutazioni di cui al comma 2, let-

tera *c)*, sulla qualità delle acque di balneazione, siano riferite unicamente alle tre stagioni balneari precedenti. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali informa preventivamente la Commissione europea, la quale deve essere altresì informata anche nel caso del ripristino delle valutazioni sulla base di quattro stagioni balneari. Il periodo di valutazione applicato non può essere modificato più di una volta ogni cinque anni.

4. La serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione utilizzati per effettuare le relative valutazioni comprende almeno 16 campioni, o nelle circostanze particolari di cui all'allegato IV, punto 2, 12 campioni.

5. Purché siano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 o qualora la serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione utilizzata per effettuare la valutazione comprenda almeno 8 campioni, nel caso di acque di balneazione con una stagione balneare di durata non superiore a 8 settimane, la valutazione può essere effettuata sulla base di una serie di dati relativa a meno di quattro stagioni balneari se:

a) le acque di balneazione sono di nuova individuazione;

b) si sono verificate modifiche tali da poter influire sulla classificazione di dette acque di balneazione. In tale caso la valutazione è effettuata sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione consistenti unicamente nei risultati di campioni raccolti successivamente alle modifiche verificatesi;

c) le acque di balneazione risultano già valutate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. In tale caso i parametri 2 e 3 di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, sono ritenuti equivalenti ai parametri 2 e 1 dell'allegato I, colonna A, del presente decreto.

6. Le regioni e le province autonome possono suddividere o raggruppare acque di balneazione esistenti alla luce delle valutazioni della qualità delle acque di balneazione solo se dette acque:

a) sono contigue;

b) hanno ricevuto valutazioni simili nei quattro anni precedenti ai sensi dei commi 2, 4 e 5, lettera *c)*;

c) hanno profili che identificano fattori di rischio comuni o assenza degli stessi.

Art. 8.

Classificazione e stato qualitativo delle acque di balneazione

1. A seguito della valutazione sulla qualità delle acque di balneazione effettuata ai sensi dell'articolo 7 le regioni e le province autonome, conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato II, classificano tali acque come acque di qualità:

a) «scarsa»;

b) «sufficiente»;

c) «buona»;

d) «eccellente».

2. La prima classificazione conformemente alle prescrizioni del presente decreto legislativo è completata entro la fine della stagione balneare 2015.

3. Le regioni e le province autonome assicurano che, entro la fine della stagione balneare 2015, tutte le acque di balneazione siano almeno «sufficienti». Esse adottano inoltre misure appropriate per aumentare il numero delle acque di balneazione classificate di qualità «eccellente» o «buona».

4. Indipendentemente dal requisito generale di cui al comma 3, le acque di balneazione possono essere temporaneamente classificate come acque di qualità «scarsa». In tale caso le regioni e le province autonome assicurano che le seguenti condizioni siano soddisfatte:

a) per ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», sono adottate le seguenti misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva alla classificazione:

1) adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

2) individuazione delle cause e delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo «sufficiente»;

3) adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;

4) conformemente all'articolo 15, avvertire il pubblico mediante un segnale chiaro e semplice ed informarlo delle cause dell'inquinamento e dei provvedimenti adottati sulla base del profilo delle acque di balneazione;

b) se le acque di balneazione sono classificate di qualità «scarsa» per cinque anni consecutivi, è disposto un divieto permanente di balneazione. Le regioni e le province autonome possono tuttavia disporre un divieto permanente di balneazione prima della scadenza del termine di cinque anni se ritengono che il raggiungimento di una qualità «sufficiente» non sia fattibile o sia sproporzionatamente costoso.

Art. 9.

Profili delle acque di balneazione

1. Le regioni e le province autonome predispongono, riesaminano e aggiornano i profili delle acque di balneazione ai sensi dell'allegato III. Ciascun profilo delle acque di balneazione può riguardare una singola acqua di balneazione o più acque di balneazione contigue. I profili delle acque di balneazione sono predisposti per la prima volta entro il 24 marzo 2011.

2. All'atto di predisporre, riesaminare e aggiornare i profili delle acque di balneazione, si utilizzano anche i dati ottenuti dal monitoraggio e dalle valutazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Art. 10.

Misure di gestione in circostanze eccezionali

1. Le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione.

Art. 11.

Rischi da cianobatteri

1. Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica, le regioni e le province autonome provvedono ad effettuare un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute.

2. Le autorità competenti, qualora si verifichi una proliferazione cianobatterica e si individui o si presuma un rischio per la salute, adottano immediatamente misure di gestione adeguate per prevenire l'esposizione dei bagnanti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, numeri 6), 7), 8), 9) e 10).

Art. 12.

Altri parametri

1. Qualora il profilo delle acque di balneazione mostri una tendenza alla proliferazione di macroalghe o fitoplancton marino, le regioni e le province autonome provvedono allo svolgimento di indagini per determinarne il grado di accettabilità e i rischi per la salute ed adottano misure di gestione adeguate, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, numeri 6), 7), 8), 9) e 10).

2. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia effettuata l'ispezione visiva delle acque di balneazione per individuare inquinanti quali residui bituminosi, vetro, plastica, gomma o altri rifiuti. Qualora si riscontri tale inquinamento, le autorità competenti adottano adeguate misure di gestione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, numeri 6), 7), 8), 9) e 10).

Art. 13.

Cooperazione per le acque interregionali

1. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome, queste collaborano, nel modo più opportuno, per attuare il presente decreto, anche tramite l'opportuno scambio di informazioni ed un'azione comune per limitare tale impatto.

Capo III

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Art. 14.

Partecipazione del pubblico

1. Le autorità competenti, ciascuna per quanto di competenza, incoraggiano la partecipazione del pubblico all'attuazione del presente decreto e assicurano che siano fornite al pubblico interessato opportunità di informarsi sul processo di partecipazione, e di formulare suggerimenti, osservazioni o reclami, in particolare per la preparazione, la revisione e l'aggiornamento delle acque di balneazione di cui all'articolo 6, comma 1. Le autorità competenti tengono conto delle informazioni acquisite.

2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali fornisce informazioni al pubblico attraverso il proprio sito internet utilizzando i dati sulla balneazione inviati dalle Regioni e Province autonome, utilizzando una tecnologia geo-referenziata. Tali informazioni sono integrate anche dai dati ambientali.

3. Ai fini dell'integrazione dei dati sanitari relativi allo stato delle acque di balneazione e dei dati ambientali sui programmi di miglioramento, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, vengono stabilite le modalità dirette a realizzare forme comuni di trattamento dei dati in possesso di ciascuna amministrazione e garantirne la pubblicità.

Art. 15.

Informazione al pubblico

1. I comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:

a) classificazione corrente delle acque di balneazione ed eventuale divieto di balneazione di cui al presente decreto mediante una simbologia che risponda agli indirizzi comunitari;

b) descrizione generale delle acque di balneazione, in un linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle acque di balneazione predisposto in base all'allegato III;

c) nel caso di acque di balneazione identificata a rischio di inquinamento di breve durata:

1) avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata;

2) indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione è stata vietata durante la stagione balneare precedente a causa dell'inquinamento di cui al n. 1);

3) avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;

d) informazioni sulla natura e la durata prevista delle situazioni anomale durante gli eventi di cui articolo 2, comma 1, lettera *g)*;

e) laddove la balneazione è vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni;

f) ogniqualvolta è introdotto un divieto di balneazione permanente, avviso che l'area in questione non è più balneabile con la ragione del declassamento;

g) indicazione delle fonti da cui reperire informazioni più esaurienti, conformemente al comma 2.

2. Le autorità competenti, ciascuna per la propria competenza, utilizzano adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione, tra cui Internet, per promuovere e

divulgare con tempestività le informazioni sulle acque di balneazione di cui al comma 1, nonché, ove opportuno, in varie lingue, le seguenti informazioni:

a) elenco delle acque di balneazione;

b) classificazione di ciascuna acqua di balneazione negli ultimi tre anni e il relativo profilo, inclusi i risultati del monitoraggio effettuato ai sensi del presente decreto dopo l'ultima classificazione;

c) misure di risanamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, numero 10);

d) nel caso di acque di balneazione classificate «scarse», informazioni sulle cause dell'inquinamento e sulle misure adottate per prevenire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento e per affrontarne le cause come prescritto nell'articolo 8, comma 4;

e) nel caso di acque di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata, informazioni generali relative a:

1) condizioni che possono condurre a inquinamento di breve durata;

2) grado di probabilità di tale inquinamento e della sua probabile durata;

3) cause dell'inquinamento e delle misure adottate per prevenire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento e per affrontarne le cause;

f) nel caso di acque interessate dagli inquinamenti di cui agli articoli 10, 11 e 12, informazioni relative ai rischi per i bagnanti.

3. L'elenco di cui alla lettera *a)* del comma 2 è aggiornato e reso disponibile ogni anno prima dell'inizio della stagione balneare. I risultati del monitoraggio di cui alla lettera *b)* del comma 2 sono resi disponibili sul sito web del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dalle autorità competenti una volta completate le analisi.

4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono divulgate non appena disponibili e comunque non oltre la stagione balneare 2012.

5. Le autorità competenti forniscono, se possibile, informazioni al pubblico, utilizzando la tecnologia geo-referenziata, presentandole in modo chiaro e coerente, in particolare utilizzando segni e simboli.

Art. 16.

Comunicazione delle informazioni

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette alla Commissione europea i risultati del monitoraggio e della valutazione della qualità delle acque di balneazione, nonché una descrizione delle specifiche misure di gestione adottate. Le informazioni sono trasmesse annualmente, entro il 31 dicembre, per quanto riguarda la stagione balneare precedente e, per la prima volta, dopo l'effettuazione della prima valutazione della qualità delle acque di balneazione a norma dell'articolo 7.

2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali notifica annualmente alla Commissione europea, prima dell'inizio della stagione balneare, l'elenco di tutte le acque identificate come acque di balneazione, incluse le ragioni di eventuali cambiamenti rispetto all'anno precedente. Si procede in tal senso per la prima volta anteriormente all'inizio della stagione balneare immediatamente successiva al 24 marzo 2009.

3. Dopo l'avvio del monitoraggio delle acque di balneazione ai sensi del presente decreto, le comunicazioni inviate ogni anno alla Commissione europea ai sensi del comma 1 continuano ad essere trasmesse a norma del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, fino a che non è possibile presentare una prima valutazione ai sensi del presente decreto. Nel periodo summenzionato il parametro 1 dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, non viene preso in considerazione nella relazione annuale ed i parametri 2 e 3 dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, vengono considerati equivalenti ai parametri 2 e 1 dell'allegato I, colonna A, del presente decreto.

Art. 17.

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, cessano di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2014. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia. Il parametro dell'ossigeno disciolto non rileva ai fini del giudizio sulla balneabilità ma deve essere sempre monitorato dalle strutture tecniche che effettuano il programma di sorveglianza. Sono in ogni caso adottate misure di gestione adeguate, che includano la prosecuzione delle attività di controllo algale, sulla base delle vigenti disposizioni e l'informazione al pubblico.

2. Ai fini del giudizio di idoneità per l'individuazione delle zone di balneazione delle acque, in sede di svolgimento delle indagini per determinare i potenziali rischi per la salute umana non rileva la valutazione dei parametri pH, colorazione, trasparenza, di cui all'articolo 6 e all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. Sono in ogni caso adottate misure di gestione adeguate, che includano la prosecuzione delle attività di controllo algale, sulla base delle vigenti disposizioni e l'informazione al pubblico.

3. Le regioni e le province autonome possono effettuare dalla prossima stagione balneare il programma di monitoraggio, individuando le aree di balneazione secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, e dal punto 1, lettere *a)* e *b)*, dell'allegato III, ed individuare il punto di campionamento sulla base dell'articolo 6, comma 3.

4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede, sentita la Conferenza unificata, alla indicazione dei limiti di riferimento per individuare le condizioni di qualità

delle acque tali da imporre il divieto di balneazione, nonché degli ulteriori criteri, modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del presente decreto anche in relazione ai nuovi indirizzi comunitari, entro il 31 dicembre 2008 ad eccezione di quanto non ancora definito dalla Commissione europea.

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

2. All'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO I
(previsto dall'articolo 2)

ACQUE INTERNE

A	B	C	D	E
Parametro	Qualità eccellente	Qualità buona	Qualità sufficiente	Metodi di riferimento dell'analisi
1 Enterococchi intestinali espressi in ufc/100 ml	200 (*)	400 (*)	330 (**)	ISO 7899-1 o ISO 7899-2
2 Escherichia coli espressi in ufc/100 ml	500 (*)	1000 (*)	900 (**)	ISO 9308-3 o ISO 9308-1

(*) Basato sulla valutazione del 95° percentile. Cfr. allegato II.

(**) Basato sulla valutazione del 90° percentile. Cfr. allegato II.

ACQUE COSTIERE E ACQUE DI TRANSIZIONE

A	B	C	D	E
Parametro	Qualità eccellente	Qualità buona	Qualità sufficiente	Metodi di riferimento dell'analisi
1 Enterococchi intestinali espressi in ufc/100 ml	100 (*)	200 (*)	185 (**)	ISO 7899-1 o ISO 7899-2
2 Escherichia coli espressi in ufc/100 ml	250 (*)	500 (*)	500 (**)	ISO 9308-3 o ISO 9308-1

(*) Basato sulla valutazione del 95° percentile. Cfr. allegato II.

(**) Basato sulla valutazione del 90° percentile. Cfr. allegato II.

ALLEGATO II
(previsto dall'articolo 2)

VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

1. *Qualità scarsa.*

Le acque di balneazione sono classificate di «qualità scarsa» se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione (a), i valori percentili (b) delle enumerazioni microbiologiche sono peggiori (c) rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità sufficiente» indicati nell'allegato I, colonna D.

2. *Qualità sufficiente.*

Le acque di balneazione sono classificate di «qualità sufficiente»:

1) se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori (d) rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità sufficiente» indicati nell'allegato I, colonna D;

2) se le acque di balneazione sono soggette a inquinamento di breve durata, a condizione che:

a) siano adottate misure di gestione adeguate, inclusa la sorveglianza, sistemi di allarme rapido e il monitoraggio, per prevenire l'esposizione dei bagnanti mediante un avviso o, se del caso, un divieto di balneazione;

b) siano adottate misure di gestione adeguate per prevenire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;

c) il numero di campioni scartati a norma dell'articolo 6, comma 6, a causa dell'inquinamento di breve durata durante l'ultimo periodo di valutazione rappresentino non più del 15% del totale dei campioni previsti nei calendari di monitoraggio fissati per quel periodo o non più di un campione per stagione balneare, potendo scegliere il maggiore.

3. *Qualità buona.*

Le acque di balneazione sono classificate di «qualità buona»:

1) se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori (d) rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità buona» indicati nell'allegato I, colonna C;

2) se le acque di balneazione sono soggette a inquinamento di breve durata, a condizione che:

a) siano adottate misure di gestione adeguate, inclusa la sorveglianza, sistemi di allarme rapido e il monitoraggio, per prevenire l'esposizione dei bagnanti mediante un avviso o, se del caso, un divieto di balneazione;

b) siano adottate misure di gestione adeguate per prevenire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;

c) il numero di campioni scartati a norma dell'articolo 6, comma 6, a causa dell'inquinamento di breve durata durante l'ultimo periodo di valutazione rappresentino non più del 15% del totale dei campioni previsti nei calendari di monitoraggio fissati per quel periodo o non più di un campione per stagione balneare, potendo scegliere il maggiore.

4. *Qualità eccellente.*

Le acque di balneazione sono classificate di «qualità eccellente»:

1) se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità eccellente» indicati nell'allegato I, colonna B; e

2) se le acque di balneazione sono soggette a inquinamento di breve durata, a condizione che:

a) siano adottate misure di gestione adeguate, inclusa la sorveglianza, sistemi di allarme rapido e il monitoraggio, per prevenire l'esposizione dei bagnanti mediante un avviso o, se del caso, un divieto di balneazione;

b) siano adottate misure di gestione adeguate per prevenire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;

c) il numero di campioni scartati a norma dell'articolo 6, comma 6, a causa dell'inquinamento di breve durata durante l'ultimo periodo di valutazione rappresentino non più del 15% del totale dei campioni previsti nei calendari di monitoraggio fissati per quel periodo o non più di un campione per stagione balneare, potendo scegliere il maggiore.

(a) «Ultimo periodo di valutazione» significa le ultime quattro stagioni balneari o, se del caso, il periodo specificato nell'articolo 7.

(b) Sulla base della valutazione del percentile della normale funzione di densità di probabilità (PDF) log10 dei dati microbiologici ricavati su una particolare acqua di balneazione, il percentile viene così ricavato:

1) prendere il log10 di tutte le enumerazioni batteriche nella sequenza di dati da valutare (se si ottiene un valore zero, prendere invece il log10 del limite minimo di rilevazione del metodo analitico usato);

2) calcolare la media aritmetica dei log10 (μ);

3) calcolare la deviazione standard dei log10 (σ).

Il punto superiore del 90° percentile della funzione PDF si ricava dalla seguente equazione: superiore al 90° percentile = antilog (μ + 1,282 σ).

Il punto superiore del 95° percentile della funzione PDF si ricava dalla seguente equazione: superiore al 95° percentile = antilog (μ + 1,65 σ).

(c) Per «peggiori» si intendono valori di concentrazione superiori, espressi in ufc/100 ml.

(d) Per «migliori» si intendono valori di concentrazione inferiori, espressi in ufc/100 ml.

ALLEGATO III
(previsto dall'articolo 4)

PROFILO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

1. Il profilo delle acque di balneazione di cui all'articolo 6 contiene:

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche, geografiche e idrologiche delle acque di balneazione e di altre acque di superficie nel bacino drenante delle acque di balneazione interessate, che potrebbero essere una fonte di inquinamento, rilevanti ai sensi della presente direttiva e come previsto nella direttiva 2000/60/EC;

b) l'identificazione e la valutazione delle cause di inquinamento che possono influire sulle acque di balneazione e danneggiare la salute dei bagnanti;

c) la valutazione del potenziale di proliferazione cianobatterica;

d) la valutazione del potenziale di proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton;

e) se la valutazione di cui alla lettera *b)* segnala la presenza di un rischio di inquinamento di breve durata, le seguenti informazioni:

previsioni circa la natura, la frequenza e la durata dell'inquinamento di breve durata previsto,

informazioni dettagliate sulle restanti cause di inquinamento, incluse le misure di gestione adottate e le scadenze fissate per l'eliminazione di dette cause,

le misure di gestione adottate durante l'inquinamento di breve durata e l'identità e le coordinate degli organismi responsabili della loro adozione;

f) l'ubicazione del punto di monitoraggio.

2. Se le acque di balneazione sono classificate come acque di qualità «buona», «sufficiente» o «scarsa», il profilo delle acque di balneazione deve essere riesaminato su base regolare, per valutare se gli aspetti di cui al punto 1 hanno subito cambiamenti. Se necessario, occorre aggiornarlo. La frequenza e la portata dei riesami devono essere stabilite sulla base del tipo e della gravità dell'inquinamento. Devono comunque rispettare come minimo le disposizioni e la frequenza specificata nella tabella seguente.

Classificazione delle acque di balneazione	«Qualità buona»	«Qualità sufficiente»	«Qualità scarsa»
I riesami devono avvenire almeno ogni.....................	4 anni	3 anni	2 anni
Aspetti da riesaminare (lettere del punto 1)...............	da *a)* a *f)*	da *a)* a *f)*	da *a)* a *f)*

Nel caso di acque di balneazione classificate in precedenza di «qualità eccellente», il profilo delle acque di balneazione deve essere riesaminato e, se del caso, aggiornato solo se la classificazione passa a «buona», «sufficiente» o «scarsa». Il riesame deve riguardare tutti gli aspetti di cui al punto 1.

3. In caso di rilevanti lavori di costruzione o rilevanti cambiamenti di infrastrutture nelle acque di balneazione o nelle immediate vicinanze delle stesse, il profilo delle acque di balneazione deve essere aggiornato prima dell'inizio della stagione balneare successiva.

4. Le informazioni di cui al punto 1, lettere *a)* e *b)*, devono essere indicate su una mappa dettagliata ogniqualvolta sia possibile.

5. Se l'autorità competente lo ritiene opportuno possono essere allegate o incluse altre informazioni pertinenti.

ALLEGATO IV
(previsto dall'articolo 6)

MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

1. Poco prima dell'inizio di ciascuna stagione balneare deve essere prelevato un campione. Considerando tale campione aggiuntivo e fatto salvo il punto 2, per ogni stagione balneare sono prelevati e analizzati almeno quattro campioni.

2. Tuttavia, per ogni stagione balneare devono essere prelevati e analizzati solo tre campioni in caso di acque di balneazione:

a) con una stagione balneare di durata non superiore a 8 settimane; oppure

b) situate in una regione soggetta a particolari impedimenti di tipo geografico.

3. Le date di prelievo sono distribuite nell'arco di tutta la stagione balneare, con un intervallo tra le date di prelievo che non supera mai la durata di un mese.

4. In caso di inquinamento di breve durata, è prelevato un campione aggiuntivo per confermare la conclusione dell'evento. Questo campione non deve essere parte della serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione. Se è necessario sostituire un campione scartato, deve essere prelevato un campione aggiuntivo 7 giorni dopo la conclusione dell'inquinamento di breve durata.

ALLEGATO V
(previsto dall'articolo 6)

NORME PER LA MANIPOLAZIONE DEI CAMPIONI PER LE ANALISI MICROBIOLOGICHE

1. *Punto di campionamento.*

Laddove possibile, i campioni devono essere prelevati 30 centimetri sotto la superficie dell'acqua e in acque profonde almeno 1 metro.

2. *Sterilizzazione dei contenitori dei campioni.*

I contenitori dei campioni sono:

sterilizzati in autoclave per almeno 15 minuti a 121°C, o

sterilizzati a secco a una temperatura compresa tra 160°C e 170°C per almeno un'ora, o

contenitori per campioni, forniti irradiati direttamente dal fabbricante.

3. *Campionamento.*

Il volume del contenitore di campionamento dipende dalla quantità di acqua necessaria per verificare ciascun parametro; in genere il volume minimo è 250 ml.

I contenitori sono di materiale trasparente, non colorato (vetro, polietene o polipropilene).

Per evitare la contaminazione accidentale del campione, chi effettua il prelievo impiega una tecnica asettica per garantire la sterilità dei contenitori. Se il campionamento viene effettuato correttamente, non sono necessarie altre attrezzature sterili (come guanti chirurgici sterili, pinze o tubo di campionamento).

Il campione è identificato chiaramente con inchiostro indelebile sul contenitore e sul verbale di campionamento.

4. *Stoccaggio e trasporto dei campioni prima dell'analisi.*

In tutte le fasi del trasporto i campioni di acqua sono protetti contro l'esposizione alla luce, ed in particolare alla luce solare diretta.

Il campione è conservato ad una temperatura di 4ºC circa in una borsa frigo o, in base alle condizioni climatiche, in un mezzo refrigerato fino all'arrivo in laboratorio. Se il trasporto fino al laboratorio può durare più di quattro ore è necessario conservare il campione in frigorifero.

Il lasso di tempo che intercorre tra il campionamento e l'analisi è ridotto al minimo. Si raccomanda di analizzare i campioni nello stesso giorno; se non fosse possibile per motivi pratici, i campioni sono esaminati al massimo entro 24 ore. Nel frattempo sono stoccati in un luogo buio a una temperatura di 4ºC ± 3ºC.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 6 febbraio 2007, n. 13, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 2007, n. 40, supplemento ordinario.

— La direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE è pubblicata nella G.U.U.E. 4 marzo 2006.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1982, n. 203.

— Il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 2007, n. 163.

— Si riporta il testo degli articoli 76 e 77 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2006, n. 88:

«Art. 76 *(Disposizioni generali)*. — 1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, la parte terza del presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici di cui all'art. 78, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.

2. L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

3. L'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.

4. In attuazione della parte terza del presente decreto sono adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui all'art. 121, misure atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015:

a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di «buono»;

b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale «elevato» come definito nell'allegato 1 alla parte terza del presente decreto;

c) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all'art. 79 gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.

5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli più cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale; l'obbligo di rispetto di tali valori limite decorre dal 22 dicembre 2015.

6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualità ambientale con i diversi obiettivi di qualità per specifica destinazione.

7. Le regioni possono definire obiettivi di qualità ambientale più elevati, nonché individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualità.».

«Art. 77 *(Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale)*. — 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 118 e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato 1 alla parte terza del presente decreto.

2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'art. 76, comma 4, lettere *a)* e *b)*, tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove fissato sulla base delle indicazioni delle autorità di bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.

3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di «buono», entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di «sufficiente» di cui all'allegato 1 alla parte terza del presente decreto.

4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'allegato 1 alla parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite.

5. La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate

nei piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:

a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:

1) sull'ambiente in senso ampio;

2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul diporto;

3) sulle attività per le quali l'acqua è accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione;

4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo;

5) su altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti;

b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possono, per motivi di fattibilità tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale.

6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualità ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:

1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;

2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso;

3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti;

b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;

c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera *b)*, fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo;

d) l'elenco delle misure, la necessità delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonché il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera *b)*. Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani.

7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'art. 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:

a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico;

b) la garanzia che:

1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;

2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualità, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;

c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento;

d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani.

8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché essi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 7, purché non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla parte terza del presente decreto in altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrografico.

9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i piani di tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonché le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.

10. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non dà luogo a una violazione delle prescrizioni della parte terza del presente decreto, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 76 ed al presente articolo in altri corpi idrici non interessati alla circostanza;

b) che il piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti eventi possono essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;

c) che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il ripristino della qualità del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in questione;

d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui all'art. 76, comma 4, lettera *a)*, venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi;

e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del piano di tutela.

10-*bis*. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in cui:

a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;

b) l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano purché sussistano le seguenti condizioni:

1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;

2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;

3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera *b)* siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;

4) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.».

Nota all'art. 1 e 2:

— Per il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 117 del citato decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152:

«Art. 117 *(Piani di gestione e registro delle aree protette)*. — 1. Per ciascun distretto idrografico è adottato un piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65. Il piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66. Le autorità di bacino, ai fini della predisposizione dei piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore.

2. Il piano di gestione è composto dagli elementi indicati nella parte A dell'allegato 4 alla parte terza del presente decreto.

3. L'autorità di bacino, sentite le autorità d'ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un registro delle aree protette di cui all'allegato 9 alla parte terza del presente decreto, designate dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.».

Nota all'art. 6:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1982, n. 470, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Si riporta l'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1982, n. 470:

«ALLEGATO 1

REQUISITI DI QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

Parametri	Valore limite	Frequenza minima dei campioni	Metodo d'analisi o d'ispezione
1) Coliformi totali/ 100 ml	2000	Bimensile [1]	Vedi allegato 2
2) Coliformi fecali/ 100 ml	100	Bimensile [1]	Vedi allegato 2
3) Streptococchi fecali/ 100 ml	100	Bimensile [1]	Vedi allegato 2
4) Salmonelle/ 11	0	[2]	[2]
5) pH	6 ÷ 9° [0]	Bimensile [1]	Metodo elettronico
6) Colorazione	Assenza di variazione anormale del colore [0]	Bimensile [1]	Ispezione visiva o fotometrica secondo gli standar della scala Pt-Co
7) Trasparenza m	1 [0]	Bimensile [1]	Disco di Secchi
8) Oli minerali mg/1 [3]	Assenza di pellicola visibile alla superfice dell'acqua e assenza di odore ≤ 0,5	Bimensile [1]	Ispezione visiva e olfattiva Estrazione da un volume sufficiente e pesata del residuo secco
9) Sostanze tensioattive che reagiscono al blu di metilene mg/l (lauril-solfato) [3]	Assenza di schiuma persistente ≤ 0,5	Bimensile [1]	Ispezione visiva Spettrofotometria di assorbimento al blu di metilene
10) Fenoli mg/l (C_6H_5OH) [3]	Nessun odore specifico ≤ 0,05	Bimensile [1]	Verifica dell'assenza di odore specifico del fenolo Spettrofotometria di assorbimento: metodo della 4-amminoantipirina
11) Ossigeno disciolto saturazione O_2	% 70 ÷ 120	Bimensile [1]	Metodo di Winkler o metodo elettrometrico
11-*bis)* Enterovirus PFU/10	LO	[4]	[4]

[0] Superamento dei limiti previsti in presenza di eccezionali condizioni geografiche o geologiche.

[1] Quando le analisi effettuate negli ultimi due periodi di campionamento hanno dato costantemente risultati favorevoli per tutti i parametri del presente allegato e quando non sia intervenuto alcun fattore di deterioramento della qualità delle acque, la frequenza minima di campionamento può essere ridotta di un fattore due.

[2] La ricerca di salmonelle sarà effettuata quando, a giudizio dell'autorità di controllo, particolari situazioni facciano sospettare una loro eventuale presenza. In tal caso la ricerca delle salmonelle sarà effettuata mediante filtrazione su membrana, arricchimento di terreni liquidi, isolamento su terreni solidi ed identificazione.

[3] Qualora l'esame ispettivo dia un referto dubbio occorre applicare il valore limite numerico.

[4] La ricerca di enterovirus sarà effettuata quando, a giudizio delle autorità di controllo, particolari situazioni facciano sospettare una loro eventuale presenza. In tal caso la ricerca degli enterovirus sarà effettuata mediante concentrazioni a mezzo filtrazione, flocculazione o centrifugazione e conferma.».

Nota all'art. 9:

— Per il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note alle premesse.

Note agli articoli 16 e 17:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1982, n. 470, si vedano le note all'art. 7.

08G0138

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2008.

Proroga della nomina dei commissari straordinari dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per l'anno 2007, concernente l'istituzione presso il Ministero della pubblica istruzione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica;

Visti gli articoli 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e 2 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001 n. 190, recante il regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti di ricerca educativa, a norma dell'art. 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n. 415, recante il regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, a norma degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2007, con il quale sono stati nominati i commissari straordinari, fino la 30 giugno 2007, ovvero fino alla costituzione degli organi dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, salvo eventuale, successivo rinnovo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 13 dicembre 2007, reg. 12 foglio n. 317, con il quale sono prorogate al 30 giugno 2008 le nomine dei commissari straordinari dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, salvo eventuale, successivo rinnovo;

Ritenuta la necessità, non essendo ancora stata completata la complessa procedura per la costituzione dei nuovi organi dell'Agenzia stessa, di prorogare l'incarico degli anzidetti commissari straordinari;

Vista la proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2007, con la quale sono stati nominati i commissari straordinari dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.

2. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2008

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 70

08A04735

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 giugno 2008.

Rimborso, a titolo di anticipazione a favore dei comuni, della minore imposta derivante dalla esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, nella parte in cui prevede, a decorrere dal 2008, l'esclusione dall'imposta comunale sugli immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta;

Visto l'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 93 del 2008, nella parte in cui prevede che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni, che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto;

Vista l'intesa raggiunta nella riunione del 12 giugno 2008 della Conferenza stato-città ed autonomie locali;

Considerati i dati finanziari relativi al gettito riscosso dai comuni per l'anno 2007 a titolo di ICI per gli immobili adibiti a prima casa di abitazione, contenuti nei certificati di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 2008, acquisiti da questo Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Ai comuni, a titolo di anticipazione della compensazione per i minori introiti correlati al pagamento ICI, da effettuare da parte dei contribuenti entro il 16 giugno 2008, sono erogati rimborsi in misura pari al 50% dell'importo attestato con la certificazione resa in base al decreto ministeriale 15 febbraio 2008 al Ministero dell'interno, quale gettito riscosso a titolo di ICI per gli immobili adibiti a prima casa di abitazione per l'anno 2007.

Art. 2.

Le somme da rimborsare ai comuni ricadenti nella regione Valle d'Aosta, nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Friuli Venezia-Giulia a titolo di anticipazione per l'anno 2008 sono attribuite alle Regioni stesse che provvedono alla successiva attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2008

Il Ministro: MARONI

08A04737

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 aprile 2008.

Adeguamento della misura dei compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale, ai sostituti d'imposta ed ai professionisti abilitati per l'attività svolta nell'anno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina del Centri di assistenza fiscale, di seguito denominati C.A.F.;

Visti gli articoli 3-*bis,* comma 10 e 7-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, che hanno esteso la facoltà di prestare l'assistenza fiscale prevista dall'art. 34, comma 4, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 agli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, di seguito denominati «professionisti abilitati»;

Visto l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, così come modificato dall'art. 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in base al quale per le attività di cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso decreto, ai C.A.F. e, a decorrere dall'anno 2006, ai professionisti abilitati spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di € 12,91 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;

Visto l'art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale per le attività di cui al comma 2 dell'art. 37 dello stesso decreto, ai sostituti d'imposta spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di € 10,33 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, che prevede che il compenso di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 venga corrisposto in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta;

Visto l'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale la misura dei compensi previsti nel medesimo articolo va adeguata ogni anno, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT rilevata nell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2006 non spetta alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello 730 dei soggetti esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 600, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo dovuto o rimborsabile superiore a € 12 per ciascuna imposta o addizionale;

Visto il decreto interministeriale del 1° agosto 2001 con il quale si è proceduto ad adeguare i suddetti compensi spettanti ai C.A.F., applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 1999 e l'anno 2000 pari +2,6%, elevandone la misura da L. 25.000 (€ 12,91) a L. 25.650 (€ 13,25) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 1 del citato art. 38 e da L. 20.000

(€ 10,33) a L. 20.520 (€ 10,60) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;

Visti i decreti interdirigenziali del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il ragioniere generale dello Stato con i quali, dall'anno 2002 si è proceduto ad adeguare i compensi spettanti ai citati C.A.F., applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per ciascuna dichiarazione modello 730 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;

Visto il decreto interdirigenziale del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il ragioniere generale dello Stato di concerto con il ragioniere generale dello Stato del 29 marzo 2007, con il quale sono state stabilite le modalità di erogazione del compenso spettante ai C.A.F. e ai professionisti abilitati per l'attività di assistenza fiscale svolta nell'anno 2006 e successivi;

Vista la nota del 13 marzo 2008 n. 1601, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno 2006 risulta pari al +1,7%;

Considerato che a norma dell'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, occorre adeguare alla variazione percentuale del +1,7% la misura unitaria del compenso spettante ai C.A.F.; ai sostituti d'imposta e ai professionisti abilitati per l'attività prestata nell'anno 2007;

Vista la nota 10 luglio 2001, n. 3-7557, con la quale l'Ufficio del coordinamento legislativo-finanze ha osservato, tra l'altro, che il presente atto consiste in un mero adeguamento statistico operato sulla base di un parametro oggettivamente predeterminato dalla legge e che, pertanto, tale atto può essere ricondotto nell'area dei provvedimenti di carattere gestionale;

Sentita l'Agenzia delle entrate;

Decreta:

Art. 1.

1. Il compenso di € 15,17 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2007 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a € 15,43.

2. Il compenso di € 12,13 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2007 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a € 12,34.

3. Per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 in forma congiunta il compenso è determinato in misura doppia.

Art. 2.

1. L'aumento risultante dall'applicazione dell'art. 1 è corrisposto ai C.A.F. ai professionisti abilitati, sui compensi loro spettanti, con le modalità indicate nel decreto 29 marzo 2007 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il ragioniere generale dello Stato.

2. I sostituti d'imposta applicano l'aumento, stabilito dall'art. precedente, sui compensi loro spettanti, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

3. I sostituti d'imposta che hanno già percepito il compenso per l'attività prestata nell'anno 2007 effettuano una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali, relative al mese di pubblicazione del presente decreto, pari all'aumento stabilito dal precedente art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2008

Il direttore generale delle finanze
CAROTTI

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 99

08A04736

DECRETO 23 giugno 2008.

Rideterminazione del contingente delle serie speciali di monete per collezionisti - millesimo 2006.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO VIII DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2006, n. 56894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2006, con il quale si autorizza l'emissione delle serie speciali di monete per collezionisti-millesimo 2006 ed in particolare gli articoli 3 e 4 che stabiliscono il contingente delle citate serie speciali in n. 60.000 serie, per un valore nominale complessivo di € 407.800,00 distinto come segue:

n. 25.000 serie, composte dalle monete da 1 - 2 - 5 - 10 - 20 e 50 eurocent 1 e 2 euro nella versione fior di conio per un valore nominale di € 97.000,00;

n. 35.000 serie, composte dalle monete da 1 - 2 - 5 - 10 - 20 e 50 eurocent 1 e 2 euro ed una moneta d'argento da 5 euro dedicata al «60° Anniversario della nascita della Repubblica italiana», di cui n. 25.000 serie nella versione fior di conio per un valore nominale di € 222.000,00 e n. 10.000 serie nella versione proof per un valore nominale di € 88.800,00;

Vista la nota n. 9852 del 12 febbraio 2008 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 5 del citato decreto ministeriale del 26 maggio 2006, propone di ridurre il contingente delle suindicate serie come segue:

Serie composta da 8 pezzi nella versione fior di conio da n. 25.000 a n. 20.500;

Serie composta da 9 pezzi nella versione fior di conio da n. 25.000 a n. 22.000;

Serie composta da 9 pezzi nella versione proof da n. 10.000 a n. 5.800;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle serie medesime;

Decreta:

Il numero delle serie speciali di monete per collezionisti - millesimo 2006, è rideterminato in n. 48.300 serie, per un valore nominale complessivo di € 326.404,00, distinto in:

n. 20.500 serie composte da 8 monete nella versione fior di conio, per il valore nominale di € 79.540,00

n. 22.000 serie composte da 9 monete nella versione fior di conio, per il valore nominale di € 195.360,00;

n. 5.800 serie composte da 9 monete nella versione proof, per il valore nominale di € 51.504,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2008

Il dirigente generale: PROSPERI

08A04715

DECRETO 23 giugno 2008.

Rideterminazione del contingente delle monete d'argento da € 5, celebrative del «Campionato Mondiale di calcio 2006» - millesimo 2004.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO VIII DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2004, n. 3683, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 5, celebrative del «Campionato mondiale di calcio» 2006 - millesimo 2004;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 1° ottobre 2004, n. 98994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2004, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in € 175.000,00, pari a n. 35.000 monete;

Vista la nota n. 9852 del 12 febbraio 2008 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto ministeriale del 1° ottobre 2004, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 35.000 a n. 34.750;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da celebrative del «Campionato mondiale di calcio» 2006 - millesimo 2004, di cui al decreto ministeriale 1° ottobre 2004, indicato nelle premesse è rideterminato in € 173.750,00, pari a n. 34.750 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2008

Il dirigente generale: PROSPERI

08A04717

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 giugno 2008.

Rinnovo dell'abilitazione alla società SGS Italia Spa alla effettuazione della verifica dei serbatoi di GPL interrati.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento adottato con decreto 1º dicembre 2004, n. 329, pubblicato sul supplemento n. 10/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto 17 gennaio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005;

Visto il decreto del Ministro delle Attività Produttive, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2004 recante Norme per la verifica decennale dei serbatoi di GPL di capacità non superiore ai 13 metri cubi secondo la norma UNI EN 12818;

Visto il precedente decreto interministeriale 13 gennaio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2006;

Vista la domanda di rinnovo acquisita in atti il giorno 31 gennaio 2008, presentata dalla Società SGS Italia S.p.A. con sede in Milano, via G. Gozzi, 1/A;

Considerata la permanenza dei requisiti minimi indicati in Allegato II al decreto ministeriale 17 gennaio 2005;

Ritenuto pertanto che la Società SGS Italia S.p.A. con sede in Milano, via G. Gozzi. 1/A, dispone di una struttura operativa e di personale dedicato all'attività di verifica di cui ai punti 9 e 10 del citato Allegato II, conformi a quanto richiesto dal decreto ministeriale 17 gennaio 2005;

Decretano:

Art. 1.

1) L'abilitazione già concessa alla Società SGS Italia SpA, con sede in Milano, via G. Gozzi, 1/A, con decreto interministeriale 13 gennaio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2006, è rinnovata per ulteriori 2 anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2) Durante il periodo di validità di cui al precedente comma 1 abilitazione può essere revocata, secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, a seguito di motivati rilievi formulati dall'Ispesl ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 17 gennaio 2005, ritenuti da questa Amministrazione determinanti ai fini della sicurezza degli operatori addetti alla verifica e degli utilizzatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2008

Il direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico
MANCURTI

p. *Il direttore generale della prevenzione reggente*
GRECO

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
MENZIANI

08A04724

DECRETO 19 giugno 2008.

Rinnovo dell'abilitazione alla società ICEPI S.p.a. alla effettuazione della verifica dei serbatoi di GPL interrati.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento adottato con decreto 1º dicembre 2004, n. 329, pubblicato sul supplemento n. 10/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto 17 gennaio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005;

Visto il decreto del Ministro delle Attività Produttive, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2004 recante Norme per la verifica decennale dei serbatoi di GPL di capacità non superiore ai 13 metri cubi secondo la norma UNI EN 12818;

Visto il precedente decreto interministeriale 10 febbraio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2006;

Vista la domanda di rinnovo acquisita in atti il giorno 11 dicembre 2007, presentata dalla Società ICEPI S.p.A. - Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.p.A., con sede in Piacenza, via Paolo Belizzi, 29/31/33;

Considerata la permanenza dei requisiti minimi indicati in Allegato II al decreto ministeriale 17 gennaio 2005;

Ritenuto pertanto che la Società ICEPI S.p.A. - Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.p.A., dispone di una struttura operativa e di personale dedicato all'attività di verifica di cui ai punti 9 e 10 del citato Allegato II, conformi a quanto richiesto dal decreto ministeriale 17 gennaio 2005;

Decretano:

Art. 1.

1) L'abilitazione già concessa alla Società ICEPI SpA - Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.p.A., con decreto interministeriale 10 febbraio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2006, è rinnovata per ulteriori 2 anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2) Durante il periodo di validità di cui al precedente comma l'abilitazione può essere revocata, secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, a seguito di motivati rilievi formulati dall'Ispesl ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 17 gennaio 2005, ritenuti da questa Amministrazione determinanti ai fini della sicurezza degli operatori addetti alla verifica e degli utilizzatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2008

Il direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico
MANCURTI

p. *Il direttore generale della prevenzione reggente*
GRECO

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
MENZIANI

08A04725

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 giugno 2008.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto il decreto direttoriale n. 11/2004 del 25 novembre 2004 di ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro di Rovigo; prevista dall'art. 410 del c.p.c. (legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni);

Vista la nota del 9 maggio 2008 con la quale il sig. Remoto Amedeo ha rassegnato le proprie dimissioni da componente supplente in seno alla Commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dalla CISL di Rovigo;

Vista la nota del 16 giugno 2008 con la quale la CISL di Rovigo ha designato in seno alla predetta Commissione il sig. Costa Angelo quale membro supplente in rappresentanza dei lavoratori;

Decreta:

1) Il sig. Costa Angelo nato a Rovigo il 25 ottobre 1947 ed ivi residente in viale della Costituzione, 22 è nominato membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Rovigo in sostituzione del sig. Remoto Amedeo dimissionario.

2) Il suddetto componente durerà in carico fino al 24 novembre 2008, data di scadenza della Commissione.

Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 19 giugno 2008

Il direttore provinciale: BORTOLAN

08A04727

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 giugno 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Lucía Del Carmen Fernández Burgos, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE PER PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità Europea dalla sig.ra Lucía Del Carmen Fernández Burgos, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/92, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/92) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/92);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 d.lgs. n. 115/92), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 6 luglio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 4 ottobre 2007 (prot. n. 9915) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 8 aprile 2008, prot. n. MPI AOODRLO R.U. n. 15074 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha fatto conoscere l'esito favorevole della misura compensativa (prova attitudinale), superata solo per disciplina di spagnolo - classe di concorso 45/A - Lingua straniera e 46/A - Lingue e civiltà straniere;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1) Il titolo di formazione così composto:

diploma di laurea in «Filosofia y Letras sección de Filologia anglo-germanica rilasciata dall'Universidad de Cádiz (Spagna) l'8 ottobre 1999; titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica conseguito nell'anno accademico 1999/2000, rilasciato il 20 marzo 2000 dall'Universidad de Cádiz (Spagna), posseduto dalla cittadina spagnola Lucía Del Carmen Fernández Burgos nata Cádiz (Spagna) il 18 marzo 1974, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di spagnolo, classi di concorso 45/A «lingua straniera»; 46/A lingue e civiltà straniere.

2) Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A04723

DECRETO 5 giugno 2008.

Modifica del decreto 21 dicembre 2007, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni della ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'Istruzione, dell Università e della Ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 30 maggio 2007, ed in particolare il progetto n. 1908 presentato dal Consorzio Sirio e da ICAR - CNR, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 2059 del 21 dicembre 2007, con il quale il progetto n. 1908 presentato dal Conzorzio Sirio e da ICAR - CNR, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2059 del 21 dicembre 2007, con riferimento al progetto n. 1908 presentato dal Consorzio Sirio e da ICAR - CNR, per mero errore materiale nel calcolo dell intervento è stato indicato un contributo nella spesa fino a euro 2.865.338,38 e un credito agevolato fino a euro 2.376.616,19 in luogo correttamente di un contributo nella spesa fino a euro 4.038.206,38;

Viste le disponibilità delle risorse del fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 2059 del 21 dicembre 2007, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 1908 presentato dal Conzorzio Sirio e da ICAR - CNR, contenute nella scheda allegata all'art. 1, del decreto dirigenziale n. 2059 del 21 dicembre 2007, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il credito agevolato concesso con decreto dirigenziale n. 2059 del 21 dicembre 2007, per il progetto n. 1908 presentato dal Consorzio Sirio e da ICAR - CNR, è conseguentemente ridotto di euro 2.376.616,19 e il contributo nella spesa è aumentato di euro 1.172.868,00.

3. La spesa complessiva, relativamente al progetto n. n. 1908 presentato dal Consorzio Sirio e da ICAR - CNR, è diminuita di euro 1.203.748,19.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 1908

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 1908 del 17/02/2004 Comitato del 30/05/2007

• Progetto di Ricerca

Titolo: FRASI Framework for Agent.-based Semantic-aware Interoperability

Inizio: 01/09/2005

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibilità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 48

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

CONSORZIO SIRIO
Palermo

ICAR-CNR
RENDE (CS)

• Progetto di Formazione

Titolo: Master "Esperto di Piattaforme Distribuite Orientate ai Servizi"

Inizio: 02/10/2006

Durata Mesi: 24

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

CONSORZIO SIRIO
Palermo (PA)

• Costo Totale ammesso Euro 5.703.368,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 3.387.320,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.183.740,00
- di cui Attività di Formazione Euro 1.132.308,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 3.387.320,00	€ 1.183.740,00	€ 4.571.060,00	€ 1.132.308,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.387.320,00	€ 1.183.740,00	€ 4.571.060,00	€ 1.132.308,00

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 1908

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	80 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	0 %
Extra UE	70 %	0 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	4.038.206,38
• di cui per Ricerca	fino a Euro	3.132.360,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	905.846,38
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	0,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	0,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A04726

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 2 maggio 2008.

Ripartizione dello stanziamento previsto dalla legge n. 448/1998, tra i vari bacini d'utenza televisiva coincidenti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2007.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato anno 2001, ed in particolare l'art. 145, comma 18;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 52, comma 18;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 80, comma 35;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;

Visto il decreto legislativo n. 366 del 30 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 176 del 22 giugno 2004;

Visto il decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge del 30 luglio 2004, n. 191;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 4 dicembre 2004, concernente: «regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni», di seguito denominato regolamento;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ed in particolare l'art. 1, comma 214;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008, ed in particolare l'art. 11 e l'annessa tabella n. 11;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, commi 1244 e 1247;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009 ed, in particolare, l'art. 11;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2006, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007», ed in particolare la Tabella n. 11;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 2007 recante «Bando di concorso per l'attribuzione di contributi, per l'anno 2007, alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2007;

Visto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/1998 approvativa del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, è ripartito dal Ministero secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati bacini d'utenza, in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione;

Considerato, altresì, che ai sensi del medesimo art. 1, comma 4, del regolamento si considera operante in una determinata regione o provincia autonoma l'emittente la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo è ubicata nel territorio della medesima regione o provincia autonoma ovvero l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del citato regolamento per fatturato si intendono i ricavi riferiti all'esercizio esclusivo dell'attività televisiva di cui alla voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» risultante dal conto economico del bilancio di esercizio;

Considerato che ai sensi del menzionato art. 1, comma 4, del regolamento ciascuna emittente può presentare la domanda per il bacino d'utenza televisiva nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emit-

tente raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del ripetuto regolamento nel caso in cui l'emittente operi in più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascun bacino di utenza;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1247, della citata legge n. 296/2006 dell'ammontare globale dei contributi stanziati (Euro 125.349.466,00) il quindici per cento (Euro 18.802.419,90) è destinato alle emittenti radiofoniche locali e che pertanto la somma da ripartire alle emittenti televisive locali per l'anno 2007 è di Euro 106.547.046,10;

Considerato che, al fine di ripartire lo stanziamento di Euro 106.547.046,10 (centoseimilionicinquecentoquarantasettemilaquarantasei/10), previsto per l'anno 2007 tra i vari bacini di utenza televisiva costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del più volte menzionato regolamento, occorre tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino di utenza che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione e che, pertanto, l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato del bacino d'utenza, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL pro capite, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula:

Indice di fatturato x indice pro capite decrescente = Indice combinato di attribuzione (IcA).

Ripartizione percentuale per l'-iesimo bacino:

$$106.547.046{,}10 \times \frac{IcAi}{\sum_{i=1}^{21} IcA_i}$$

Viste le domande per l'ottenimento dei benefici previsti per l'anno 2007 a favore delle emittenti televisive locali, pervenute al Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato, da ultimo, dall'art. 1, commi 1244 e 1247, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) in combinato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2006 Tabella 11 - unità previsionale 4.1.2.5. - cap. 3121, pari ad Euro 106.547.046,10 per l'anno 2007, è ripartito tra i bacini di utenza televisiva coincidenti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni	**Contributo Regionale (Euro)**
BACINO UTENZA	SOMMA ATTRIBUITA
ABRUZZO	€ 1.098.231,60
BASILICATA	€ 79.317,66
BOLZANO	€ 158.103,14
CALABRIA	€ 2.942.566,38
CAMPANIA	€ 11.681.716,26
EMILIA-ROMAGNA	€ 6.425.065,37
FRIULI-VENEZIA GIULIA	€ 2.543.021,88
LAZIO	€ 6.006.027,28
LIGURIA	€ 3.247.247,53
LOMBARDIA	€ 14.296.197,14
MARCHE	€ 1.130.043,89
MOLISE	€ 891.652,79
PIEMONTE	€ 6.898.195,50
PUGLIA	€ 13.722.986,93
SARDEGNA	€ 3.790.697,16
SICILIA	€ 12.222.888,19
TOSCANA	€ 5.181.445,11
TRENTO	€ 705.457,17
UMBRIA	€ 1.277.748,64
VALLE D'AOSTA	€ 59.623,83
VENETO	€ 12.188.812,65
Totale	**€ 106.547.046,10**

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2008

Il Ministro: GENTILONI SILVERI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 111

08A04773

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 giugno 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale della CCIAA di Napoli», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 8 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 143 del 22 giugno 2005 con il quale al «Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale della CCIAA di Napoli», ubicato in Napoli, corso Meridionale n. 58 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 16 giugno 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto ha data 20 luglio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale della CCIAA di Napoli», ubicato in Napoli, corso Meridionale n. 58, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Anidride solforosa libera, Anidride solforosa totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Estratto secco totale, Estratto non riduttore, Estratto ridotto, Resto di estratto	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + allegato 5, par. 3.2 (Circolare MIPAF 12/03/2003)
Indice di Folin-Ciocalteu	Reg. CEE 2676/1990 allegato 41
Massa volumica e densità relativa a 20° C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 128/2004 allegato 4bis + Reg. CE 355/2005
Titolo alcolometrico volumico potenziale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.2 + DPR n° 162 12/02/1965 SO GU n°73 23/03/1965 art.1 + Reg. CE 1493/1999 allegato 2
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CEE 2676/1990 allegati 3 e 5 + Reg. CE 128/2004 allegati 4bis + Reg. CE 355/2005 + DPR 162 12/02/1965 SO GU n° 73 23/03/1965 art.1 + Reg. CE 1493/1999 allegato 2
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.2

08A04728

DECRETO 20 giugno 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale della CCIAA di Napoli», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 8 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 143 del 22 giugno 2005 con il quale al «Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale della CCIAA di Napoli», ubicato in Napoli, corso Meridionale n. 58 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 16 giugno 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale della CCIAA di Napoli», ubicato in Napoli, corso Meridionale n. 58, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell' ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

08A04729

DECRETO 20 giugno 2008.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata alla «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 10 luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 21 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 181 del 5 agosto 2005, con il quale la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara», è stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 21 luglio 2005, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che la regione Abruzzo, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 luglio 2005, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata alla «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara», con sede in Pescara, via Conte di Ruvo n. 2, con decreto 21 luglio 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 10 luglio 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione all'Ente Camerale stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara» è obbligata al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 21 luglio 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04730

DECRETO 20 giugno 2008.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata alla «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Tergeste».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1845/2004 del 22 ottobre 2004 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Tergeste»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 181 del 5 agosto 2005, con il quale la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste», è stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Tergeste»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 25 luglio 2005, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con nota del 30 aprile 2008, ha comunicato di confermare la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste» quale organismo di controllo e di certificazione sulla denominazione di origine protetta «Tergeste» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Tergeste» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 25 luglio 2005, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste».

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata alla «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste», con sede in Trieste, piazza della Borsa n. 14, con decreto 25 luglio 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Tergeste», registrata con il regolamento (CE) n. 1845/2004 del 22 ottobre 2004, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Ente Camerale stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste» è obbligata al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 25 luglio 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04731

DECRETO 23 giugno 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Palermo, Siracusa, Trapani.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01) e al regolamento (CEE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato del decreto legislativo 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Considerato che gli aiuti concessi in base ad un regime conforme al regolamento (CEE) 1857/2006, non sono soggetti all'obbligo di notifica;

Vista la proposta della Regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Venti sciroccali dal 18 giugno 2007 al 27 giugno 2007 nelle province di Palermo, Siracusa e Trapani;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate misure di intervento, previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Palermo:

Venti sciroccali dal 18 giugno 2007 al 27 giugno 2007;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c)*, nel territorio dei comuni di Altavilla Milicia, Bagheria, Campofelice di Roccella, Casteldaccia, Collesano, Ficarazzi, Lascari, Marineo, Misilmeri, Palermo, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Villabate, Villafrati, limitamente alla produzione del mandarino.

Siracusa:

Venti sciroccali dal 23 giugno 2007 al 26 giugno 2007;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c)*, nel territorio dei comuni di Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Francofonte, Lentini, Palazzolo Acreide, limitatamente alle produzioni agrumicole ed olivicole.

Trapani:

Venti sciroccali dal 18 giugno 2007 al 26 giugno 2007;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a), b), c)*, nel territorio dei comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Partanna, limitatamente alle produzioni olivicole.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2008

Il Ministro: ZAIA

08A04732

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

PROVVEDIMENTO 17 giugno 2008.

Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell'INFN n. 10531 del 29 febbraio 2008, con la quale è stato approvato il «Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia»;

Vista la nota dell'Istituto del 28 marzo 2008, prot. n. 007487, con la quale la deliberazione n. 10531 è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca del 4 giugno 2008, prot. n. 505, con la quale vengono formulate alcune osservazioni e, in caso di accoglimento delle stesse, il parere favorevole all'approvazione del regolamento;

Vista la deliberazione della giunta esecutiva dell'INFN n. 8034 del 13 giugno 2008, adottata ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *b)* del regolamento generale dell'Istituto, con la quale vengono accolte le osservazioni formulate dal Ministero;

Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dispone:

1) Che si provveda alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del «Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia», nel testo allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2) La presente disposizione con il relativo allegato, è inviata al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Frascati, 17 giugno 2008

Il presidente: PETRONZIO

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Titolo I

PRINCIPI

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione delle previsioni di cui all'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario vigenti nell'ordinamento nazionale.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento in economia avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi si rinvia all'ordinamento giuridico vigente e in particolare all'art. 3 del Codice.

4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa come individuate nel presente regolamento.

5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2.

Modalità di acquisizione in economia

1. L'acquisizione degli interventi in economia può avvenire:

a) in amministrazione diretta;

b) per cottimo fiduciario.

2. Sono in amministrazione diretta gli interventi eseguiti dal personale dipendente dell'Istituto impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra nella disponibilità dello stesso Istituto ovvero reperiti sul mercato.

3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi in cui l'acquisizione avviene mediante l'affidamento a soggetti esterni all'Istituto, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3.

Procedure alternative e vincoli nella determinazione dei prezzi

1. Le procedure per la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. in materia di utilizzo delle convenzioni Consip. Si potrà, inoltre, fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

2. In mancanza di parametri di qualità e di prezzo nel sistema di convenzionamento si potrà fare riferimento alle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ove disponibili, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

3. L'acquisizione di lavori in economia di cui all'art. 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.

4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza, nonché di quelli relativi alla sicurezza.

Art. 4.

Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di ogni singolo intervento in economia non può superare l'importo massimo, comprensivo degli oneri della sicurezza, di euro 200.000,00.

2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

3. Nessuna acquisizione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

Art. 5.

Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00 qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 2, comma 2.

2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 100.000,00 qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'art. 6, comma 1.

3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'art. 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

Titolo II

INTERVENTI ORDINARI

Art. 6.

Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'art. 4, comma 1, i seguenti lavori:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori;

b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

d) lavori necessari per la compilazione di progetti;

e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'art. 5, comma 2, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

a) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso all'Istituto o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;

c) manutenzione e riparazione di impianti di illuminazione e affini;

d) manutenzione e riparazione di strutture, attrezzature e impianti.

3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'art. 5, comma 2, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'art. 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'art. 8.

Art. 7.

Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni relative a:

a) arredi e attrezzature per uffici e laboratori;

b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;

c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio e di laboratorio di qualsiasi genere;

d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;

e) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;

f) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento del servizio di medicina del lavoro;

g) combustibile per il riscaldamento di immobili;

h) fornitura di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;

i) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture;

l) acquisto di francobolli ed altri valori bollati, spese postali e telegrafiche;

m) carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio ed accessori per autoveicoli;

n) acquisto di attrezzature tecniche, informatiche, strumenti scientifici e di sperimentazione.

2. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente contratto, o in danno al contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di forniture, a seguito della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo.

Art. 8.

Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore dell'Istituto individuate come segue:

a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, automezzi e impianti;

b) servizi di trasporto di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;

c) servizi di telecomunicazione;

d) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria/cassa, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;

e) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;

f) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;

g) servizi di consulenza fiscale e tributaria;

h) servizi di consulenza gestionale e affini;

i) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e acquisto dei relativi spazi;

l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;

m) servizi di manutenzione del verde;

n) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia, trascrizione, registrazioni televisive, audiovisive e radiofoniche;

o) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;

p) servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di mense;

q) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili;

r) servizi relativi all'istruzione, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

s) servizi sanitari, comprese visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere;

t) servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;

u) servizi di facchinaggio, compreso montaggio e smontaggio di attrezzature mobili

v) servizi di reperimento di personale a mezzo di Agenzia per il lavoro, nonché servizi di ricerca di manodopera specializzata;

w) servizi di archiviazione, anche informatica, deposito e custodia di documentazione.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi:

a) noleggio di beni, attrezzature e autovetture in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'art. 7;

b) locazione di immobili e locali a breve o medio termine, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;

c) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;

d) spese di rappresentanza;

e) servizi di cui all'art. 20, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

f) servizi tecnici di cui all'art. 21, alle condizioni e con le modalità ivi indicate.

3. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente contratto, o in danno al contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo.

4. I contratti di cui al punto 2.b) devono essere preceduti da parere di congruità espresso da una Commissione nominata dall'Organo competente per valore.

Art. 9.

Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore economicamente prevalente.

Titolo III

PROCEDIMENTO

Art. 10.

Responsabile del procedimento

1. L'acquisizione e l'esecuzione degli interventi in economia, con le limitazioni di cui al comma 4, è curata da un responsabile del procedimento nominato dal direttore della struttura tra i dipendenti INFN in servizio in possesso di adeguata professionalità.

2. Il responsabile del procedimento, individuato di norma nel responsabile del servizio interessato all'intervento, svolge l'attività istruttoria e di supporto nella scelta dell'affidatario del contratto e ogni altro adempimento inerente il procedimento, garantendo la coerenza degli interventi con gli obiettivi previsti.

3. Il nominativo del responsabile del procedimento è reso noto nella lettera di invito e nell'ordinativo.

4. Restano attribuite agli organi competenti, secondo i criteri stabiliti dal consiglio direttivo, l'autorizzazione alla spesa e l'adozione del provvedimento finale di affidamento.

Art. 11.

Interventi eseguiti in amministrazione diretta

1. Gli interventi in amministrazione diretta vengono eseguiti con personale dipendente.

2. Il responsabile di cui all'art. 10 propone altresì l'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari, nonché l'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni proposte dal responsabile di cui all'art. 10, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 12.

Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Gli affidamenti mediante cottimo fiduciario avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. Gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti dalle Strutture dell'Istituto da aggiornare con cadenza almeno annuale.

2. L'affidatario di contratti in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le ordinarie procedure di scelta del contraente.

3. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'art. 10 richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

4. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Di norma contiene:

a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;

b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;

c) il termine di presentazione delle offerte e gli elementi di valutazione, in caso di affidamento in base all'offerta economicamente più vantaggiosa;

d) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, di prestazione;

e) l'importo presunto e le modalità di pagamento;

f) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;

g) il termine d'esecuzione e le eventuali penalità per i ritardi;

h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dall'eventuale capitolato d'oneri e di uniformarsi alle disposizioni vigenti;

i) i requisiti generali e di idoneità professionale che devono possedere gli operatori economici.

5. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata, oppure da lettera con la quale il responsabile di cui all'art. 10 propone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.

6. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

a) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi;

b) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00.

c) nel solo caso di servizi o di forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00.

Art. 13.

Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

a) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;

b) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica.

2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuate dal responsabile del procedimento, coadiuvato da almeno due esperti competenti in relazione alla tipologia della prestazione da acquisire.

3. Il contratto può essere concluso con l'invio dell'ordinativo.

4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera *b)*, è corredato della motivazione che ha determinato la scelta.

5. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'*iter* logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

Art. 14.

Contratti aperti

1. Sono contratti aperti i contratti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità delle Strutture.

2. Nel caso di contratti aperti, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:

a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;

b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;

c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;

d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.

3. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'art. 10 propone l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:

a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;

b) il limite finanziario massimo previsto dall'art. 4 del presente regolamento.

4. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti, recanti il termine di validità degli stessi, che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'art. 10, propone singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.

5. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.

6. Delle condizioni di cui al presente art. con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 15.

Garanzie

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00 se trattasi di lavori e di importo inferiore a euro 20.000,00 se trattasi di forniture o servizi.

2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00 e per gli affidamenti di forniture e servizi di importo fino a euro 20.000,00.

3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'art. 10, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'art. 129 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00 a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 16.

Revisione prezzi

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, codice civile, per gli affidamenti di lavori.

2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (duepercento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

3. Nei contratti per forniture e servizi ad esecuzione periodica o continuativa è prevista la revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno di esecuzione, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per la categoria corrispondente all'oggetto del contratto.

Art. 17.

Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, l'INFN si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno, previa diffida.

2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del codice.

Titolo IV

DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 18.

Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera *d)* e 8, comma 3, lettera *d)*, questa deve risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di pericolo.

2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.

3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'art. 10 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione del relativo impegno finanziario da parte dei competenti organi dell'Istituto.

Art. 19.

Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, non imputabile all'INFN, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 18, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla incolumità delle persone, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico.

3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.

4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.

5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Direttore della struttura, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.

6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'art. 10 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

7. L'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 20.

Disposizioni speciali per talune tipologie di servizi

1. Nel rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente, i servizi legali possono essere affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 20.000,00; per importi superiori si applica l'art. 20 del Codice.

2. In deroga alla competenza di cui all'art. 10, i servizi di cui al comma 1 sono affidati con provvedimento del Presidente dell'Istituto.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto, assistenza e consulenza:

a) in materia tributaria, fiscale o contributiva;

b) in materia giuridica, amministrativa o finanziaria;

c) prestazioni notarili;

d) servizi per il deposito e mantenimento brevetti, nonché ricerche di mercato per cessione o licenze di brevetti e Know how di proprietà dell'Istituto.

4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere *a)* e *b)*, il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 21.

Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:

a) gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art. 91 del Codice;

b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112, commi 1 e 5, del Codice;

c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'art. 10, comma 7, del Codice;

d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, la documentazione catastale ecc.);

e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. Ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal responsabile di cui all'art. 10.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, di importo pari o superiore a euro 20.000,00 e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;

b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:

1) condizioni favorevoli per l'Istituto desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;

2) ribasso sull'importo motivatamente posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo;

3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;

4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;

5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico ricavabile da *curricula*;

6) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera *a)*.

4. Il responsabile può determinare ulteriori criteri oltre quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'Istituto per quindici giorni consecutivi.

6. I servizi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'art. 91 del Codice.

7. I servizi di cui al comma 1, lettera *e)*:

a) di importo pari o superiore a euro 20.000,00 e inferiore a euro 206.000,00 sono disciplinati dall'art. 124 del Codice;

b) di importo pari o superiore a euro 206.000,00 sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.

8. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Titolo V

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 22.

Interventi affidati per cottimo

1. I lavori per cottimo sono eseguiti e liquidati, come segue:

a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;

b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;

c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera *a)* e quanto previsto alla lettera *b)*, anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.

2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'art. 10 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

Art. 23.

Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'art. 10, o se nominato, dal direttore dei lavori previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo.

Art. 24.

Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'art. 10, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;

b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. È sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

a) dai dati del preventivo e del contratto e relative disponibilità finanziarie;

b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;

c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;

d) dall'individuazione del soggetto esecutore;

e) dai verbali di sospensione e di ripresa;

f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;

g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;

h) dei pagamenti già effettuati;

i) delle eventuali riserve dell'impresa;

l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

Art. 25.

Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di euro 200.000,00.

Titolo VI

DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 26.

Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture e i servizi sono disposti mediante ordinativo.

2. L'ordinazione deve contenere:

a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;

b) la quantità e il prezzo degli stessi suddiviso tra imponibile e I.V.A.;

c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);

d) ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Il responsabile di cui all'art. 10 verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità e ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:

a) i riferimenti dell'atto di ordinazione;

b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;

c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.

4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento e il pagamento è effettuato, di norma, entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previo collaudo secondo quanto previsto al successivo art. 27.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 40.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.

2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all'art. 26, comma 3, lettera *b)*.

3. Il collaudo è eseguito da soggetti competenti in ragione dell'intervento da collaudare.

Art. 28.

Competenza alle spese

1. L'acquisizione in economia di cui al presente regolamento è disposta dal direttore della struttura, dal presidente, dalla giunta Esecutiva, in ragione del valore dell'acquisto, tenuto conto di quanto deliberato in materia di competenze per valore stabilite dal consiglio direttivo dell'Istituto.

Art. 29.

Pubblicità

1. Le Stazioni appaltanti dell'Istituto assicurano che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

2. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo superiore a euro 20.000,00 è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo di committente.

3. Per quanto attiene la pubblicità relativa ai lavori in economia si fa rinvio alle previsioni di cui all'art. 122 del Codice.

Art. 30.

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui al Codice, nonché, in quanto applicabili, le leggi e i regolamenti in materia.

Art. 31.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04733

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

DECRETO RETTORALE 4 giugno 2008.

Modificazione dello statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la proposta del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», formulata nella seduta del 21 novembre 2007, intesa a ottenere la modifica dell art. 39, comma 3, dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, al fine di elevare da tre a quattro anni la durata del mandato dei membri eletti nel Consiglio di direzione;

Visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico integrato, nell'adunanza dell'11 febbraio 2008;

Vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 26 marzo 2008;

Preso atto del parere favorevole alla modifica proposta, comunicato dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, Direzione generale per l'università, ufficio I, con nota del 26 maggio 2008, prot. n. 1359;

Decreta:

Articolo unico

Nel Titolo III «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria» dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3 dell'art. 39 (Consiglio di direzione e Comitato di consulenza tecnico-sanitaria) viene riformulato come segue:

«3. I membri eletti durano in carica 4 anni dalla data di nomina e non sono immediatamente rieleggibili».

Milano, 4 giugno 2008

Il rettore: ORNAGHI

08A04719

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 18 aprile 2008, n. **5/2008.**

Linee di indirizzo in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'articolo 3, commi da 90 a 95 e comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Legge finanziaria 2008).

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generale

Alla Corte dei conti - Ufficio del Segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del segretario generale

Alle agenzie

All'ARAN

Agli enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)

Agli enti pubblici (ex art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001)

Agli enti di ricerca (tramite i Ministeri vigilanti)

Alle istituzioni universitarie (tramite il Ministero dell'università e della ricerca)

Alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (tramite il Ministero dello sviluppo economico)

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

e, per conoscenza

Alla Conferenza dei rettori delle università italiane

All'Unioncamere

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni

All'ANCI

All'UPI

1. PREMESSA.

Le disposizioni speciali in materia di «stabilizzazione» dettate dalla legge 26 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) derogando al principio costituzionale del concorso pubblico come modalità di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni, hanno segnato significativamente la normativa sul reclutamento ordinario del personale nelle amministrazioni pubbliche.

Alla base dell'intervento vi è, come noto, la volontà del legislatore di porre rimedio alle situazioni irregolari determinatesi come effetto dell'utilizzo del lavoro flessibile per esigenze permanenti legate al fabbisogno ordinario, situazioni assimilate a forme di precariato ritenute poco compatibili con i principi che sono alla base dell'organizzazione e del funzionamento delle amministrazioni.

Il parametro di riferimento utilizzato dalle citate leggi finanziarie per individuare le situazioni di irregolarità di cui sopra è stato quello della durata triennale del contratto di lavoro a tempo determinato, non sempre idoneo a differenziare situazioni caratterizzate concretamente da un uso improprio del lavoro flessibile. I criteri definiti dalla norma, per quanto approssimativi, hanno conseguito di individuare la platea dei possibili destinatari della procedura prevista.

È opportuno segnalare che la disciplina in argomento ha determinato come effetto una forte aspettativa in capo agli interessati nonché un condizionamento sulle scelte gestionali degli enti che spesso hanno elaborato il loro fabbisogno di personale per rispondere alle pressioni interne, anche di origine sindacale, che ne sono derivate.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha ampliato il numero dei possibili destinatari della stabilizzazione spostando la data di riferimento per il calcolo del requisito temporale per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 3, comma 90) ed ha dato, inoltre, rilevanza ad un ulteriore fenomeno molto diffuso di utilizzo improprio del lavoro flessibile, ovvero le collaborazioni coordinate e continuative, prevedendo per i soggetti in possesso dei requisiti prescritti una forma di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita (art. 3, comma 94, lettera *b)*) anche attraverso l'inserimento degli stessi in un piano programmatico di progressiva stabilizzazione secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

Lo scopo della presente circolare è quello di fornire linee di indirizzo univoche per favorire un'applicazione uniforme delle disposizioni speciali in materia di stabilizzazione, ma anche quello di richiamare l'attenzione delle amministrazioni sui principi e sulle regole fondamentali dell'azione amministrativa che costituiscono criteri guida imprescindibili a cui i vertici degli enti devono fare riferimento per una corretta gestione delle risorse pubbliche.

Si tratta di principi e regole in parte già tracciati dalla Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 aprile 2007, n. 7 ed in parte frutto delle interpretazioni elaborate in materia, nel corso dell'anno 2007, dalle prime pronunce giurisprudenziali, nonché dai pareri espressi dal Dipartimento della funzione pubblica a fronte di fattispecie concrete prospettate dagli enti. I vari interventi hanno contribuito a definire alcuni tratti distintivi della normativa sulla stabilizzazione che in questo contesto si ritiene necessario richiamare.

Tenuto conto, infine, che la normativa in argomento ha carattere transitorio ed eccezionale, si ritiene importante anche fornire indicazioni sulla necessità di orientare le scelte occupazionali e la programmazione triennale dei fabbisogni verso la disciplina ordinaria del reclutamento e del regime assunzionale.

2. RECLUTAMENTO ORDINARIO E PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE.

Le disposizioni in materia di stabilizzazione (art. 1, commi 519 e 558, legge n. 296/2006 e art. 3, comma 90, legge n. 244/2007) definiscono una procedura speciale di reclutamento che deroga rispetto alle modalità ordinarie del concorso pubblico, in quanto riservata ad una platea di destinatari per i quali si è scelto di valorizzare la loro esperienza professionale presso le pubbliche amministrazioni.

Tenuto conto del principio costituzionale del prevalente accesso attraverso concorso pubblico, cioè senza riserve e limitazioni nella partecipazione, che le amministrazioni devono garantire a fronte di procedure di reclutamento riservate, le procedure di stabilizzazione possono essere avviate dalle amministrazioni purché nella programmazione triennale del fabbisogno siano previste forme di assunzione che tendano a garantire l'adeguato accesso dall'esterno in misura non inferiore al cinquanta per cento dei posti da coprire. A tal fine la mobilità di personale va computata in maniera neutra.

Fermo restando quanto sopra, la legge finanziaria per il 2008 ha ampliato l'impatto delle disposizioni sulla stabilizzazione ma nel contesto della suddetta legge il legislatore si è preoccupato in più occasioni di limitare la portata temporale delle stesse ed a ribadire il regime ordinario del reclutamento.

Nel contesto dell'art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007 ad esempio si sottolinea che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, quindi le assunzioni a tempo indeterminato, è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale.

Trattasi di un'enunciazione di principio che serve a ricordare il carattere speciale delle disposizioni di cui si sta trattando e ad evidenziare che comunque la procedura selettiva di natura concorsuale rimane presupposto fondamentale per l'assunzione a tempo indeterminato anche nel contesto di un percorso di stabilizzazione, facendo salva l'unica disposizione speciale che prevede l'assunzione a tempo indeterminato a domanda prevista dal comma 519 dell'art. 1 della legge n. 296/2006.

Nello stesso art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007 è poi espressa una chiara volontà di racchiudere in un ambito temporale definito la parentesi «stabilizzazione» come reclutamento speciale nel settore pubblico. La possibilità di ammettere a procedure di stabilizzazione il personale in possesso dei prescritti requisiti è circoscritta agli anni 2008 e 2009. Per un approfondimento al riguardo si rinvia al paragrafo sui criteri da seguire in sede di programmazione triennale del fabbisogno.

Anche la novella all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operata dall'art. 3, comma 79, della legge n. 244/2007, sancisce il principio che le pubbliche amministrazioni effettuano assunzioni esclusivamente secondo il modello standard del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per ricondurre il settore pubblico verso il regime ordinario del reclutamento in armonia con i principi generali che ne regolano il funzionamento e con le finalità dell'attività amministrativa preordinata al perseguimento dell'interesse pubblico rispetto al quale più correttamente le politiche occupazionali del paese vengono affidate a settori dell'amministrazione che elaborano interventi mirati al mercato del lavoro privato o di politica economica in senso ampio.

Nell'ambito del quadro descritto è necessario dare anche risalto al maggior rigore con il quale il Governo, sin dalla prima stesura del disegno di legge finanziaria 2008, ha inteso dare risposta, nell'anno 2008, alle diffuse e sempre più pressanti aspettative di stabilizzazione createsi all'interno delle amministrazioni pubbliche. Si tratta della disposizione che, alla fine dell'iter legislativo, troviamo nell'art. 3, comma 106, della legge n. 244/2007, che prospetta alle amministrazioni, nel rispetto del principio costituzionale della concorsualità, bandi speciali di concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato che danno rilevanza all'esperienza lavorativa maturata presso le amministrazioni pubbliche differenziandola in ragione della tipologia del rapporto posto in essere.

Per i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato, con qualifica non dirigenziale, che raggiungono il triennio secondo i criteri indicati dall'art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006, o secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007, i predetti bandi possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.

Nei predetti bandi, introducendo una valutazione per titoli, è altresì possibile riconoscere, in termini di punteggio, il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

La soluzione prospettata dal citato comma 106, pienamente coerente con il principio enunciato nel citato art. 3, comma 90, della stessa legge, è senz'altro quella da privilegiare da parte delle amministrazioni, in quanto contempera la volontà del Governo di valorizzare l'esperienza professionale maturata con rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A. con i principi costituzionali in materia di reclutamento.

I commi 90 e 94 dell'art. 3 della stessa legge, frutto di emendamenti all'originario disegno di legge finanziaria 2008 presentato dal Governo, sono espressione della pressione sociale e politica volta ad enfatizzare con soluzioni non tecniche, in particolare per quanto riguarda il comma 94, l'aspetto occupazionale del processo senza far riferimento alle procedure da adottare.

Ricordando che, ai sensi dell'art. 36, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione

di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni» la norma di cui al richiamato art. 3, comma 94, non consente, anche nel caso di assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, commi 529 e 560, della legge n. 296/2006, di costituire rapporti di lavoro a tempo indeterminato in assenza di un'esplicita previsione in tal senso.

Si ribadisce che le amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle strategie perseguite e dell'impronta che intendono dare alle loro politiche gestionali, potranno adottare il percorso indicato dal comma 106 dell'art. 3 della legge n. 244/2007, nell'ambito dei principi di programmazione previsti dal comma 94, laddove intenderanno reclutare valorizzando il personale già utilizzato con le tipologie contrattuali ed i requisiti ivi previsti. La scelta del comma 106 risponde correttamente anche al principio costituzionale dell'accesso dall'esterno.

3. LE AMMINISTRAZIONI DESTINATARIE E LA NATURA NON VINCOLANTE DELLA DISCIPLINA.

Sul fronte delle amministrazioni pubbliche destinatarie delle disposizioni sulla stabilizzazione resta fermo quanto già indicato con la Direttiva dello scrivente n. 7/2007.

In particolare le norme generali che si rinvengono nell'articolo unico della legge n. 296/2006 sono quelle di cui al:

comma 519, destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

comma 558, a cui fanno riferimento autonomie regionali e locali.

Le restanti amministrazioni pubbliche che si sono avvalse della normativa speciale di riferimento lo hanno fatto nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto dei vincoli indicati dalla legge dello Stato. Si richiama con l'occasione la sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 2 aprile 2008 relativamente all'ambito di applicazione del comma 560, art. 1, della legge n. 296/2006, che ha ribadito come la regolamentazione della modalità d'accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

Il contesto delle amministrazioni destinatarie si modifica con il quadro delineato dalla legge n. 244/2007. L'art. 3, comma 90, della predetta legge conferma il target delle amministrazioni, di cui ai commi 519 e 558, ad eccezione degli enti di ricerca. Il successivo comma 94, rinvia alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, allargando, perciò, il ventaglio non solo agli enti di ricerca ma anche a tutte le altre amministrazioni pubbliche non citate espressamente dalla legge finanziaria del 2007.

Le predette amministrazioni potranno ricorrere alla procedura speciale di stabilizzazione - reclutamento finalizzato a valorizzare l'esperienza conseguita con contratti a tempo determinato - nel rispetto dei principi richiamati con la presente circolare, del regime assunzionale di riferimento per ciascun settore e dei vincoli finanziari in materia di spesa del personale. In particolare rimane fermo il principio delle disposizioni sulla stabilizzazione non hanno in nessun caso una portata vincolante e non determinano, pertanto, in capo ai possibili destinatari un diritto soggettivo alla assunzione.

Come chiaramente espresso con la sentenza Tar Veneto, sez. II, del 19 ottobre 2007, n. 3342 «la stabilizzazione del personale non costituisce affatto un obbligo per l'amministrazione» ed essendo una facoltà discrezionale «correlativamente non esiste alcun diritto dell'interessato ad ottenere la stabilizzazione, ma unicamente un'aspettativa di mero fatto».

Si tratta, come più volte detto, di norme che dettano un percorso per un reclutamento speciale che le amministrazioni possono porre in essere, come per tutti i reclutamenti, nei limiti delle dotazioni organiche, in ragione del loro effettivo fabbisogno e compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione. Le modifiche alle dotazioni organiche, ad invarianza di spesa, sono ammesse solo se funzionali al reale fabbisogno e non per rispondere alle aspettative dei lavoratori in possesso dei requisiti.

4. LE TIPOLOGIE DI CONTRATTO INDIVIDUATE E LA MATURAZIONE DEL REQUISITO TEMPORALE.

Il contratto a termine a cui si è fatto ricorso per soddisfare fabbisogni permanenti e che ha costituito, secondo il legislatore, forme di precariato è quello a tempo determinato. Si tratta in sostanza del contratto disciplinato dal decreto legislativo 5 settembre 2001, n. 368, caratterizzato dal carattere di subordinazione che nel protrarsi per un periodo temporale almeno pari al triennio, rappresenta, ad avviso del legislatore, espressione di un utilizzo che va oltre le esigenze temporanee rinvenibili nel settore pubblico.

In particolare, ai sensi dei commi 519 e 558, l'art. 1, della legge finanziaria 2007, il triennio utile può essere maturato con le seguenti modalità:

a) essere in servizio al 1° gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato già maturato nel quinquennio precedente;

b) essere in servizio al 1° gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato da maturare, in virtù di un contratto in essere al 29 settembre 2006, tenendo conto anche del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1° gennaio 2007;

c) tre anni di tempo determinato già maturati nel quinquennio precedente al 1° gennaio 2007.

Rispetto alla situazione sopra illustrata l'art. 3, comma 90, della legge finanziaria 2008 prevede che il requisito temporale possa essere maturato anche essendo in servizio al 1° gennaio 2008 con tre anni di

tempo determinato da maturare, nel quinquennio precedente, in virtù di un contratto in essere al 28 settembre 2007.

Su questo punto il requisito dell'essere in servizio al 1º gennaio 2008 scaturisce dalla lettura dell'art. 3, comma 94, lettera *a),* della legge n. 244/2007.

A tal proposito si ritiene necessario chiarire che anche quest'ultima ipotesi contenuta nella legge finanziaria per il 2008, come specificato più volte per il punto *b)* relativamente alle fattispecie previste dalla legge finanziaria n. 296/2006, va intesa inderogabilmente nel senso che la maturazione del requisito temporale del triennio deve scaturire dal termine finale previsto nel contratto di lavoro o nella proroga dello stesso intervenuti prima del 28 settembre 2007. Non possono essere, quindi, considerati utili ai fini della maturazione del requisito periodi di proroga o contratti intervenuti successivamente ai termini sopra richiamati.

In termini di maturazione del requisito è utile evidenziare che l'assunzione a tempo indeterminato non può avvenire prima della maturazione dell'intero triennio, anche laddove siano già state svolte e superate le procedure selettive previste. L'art. 3, comma 91, della legge n. 244/2007, inoltre, prevede che il limite massimo del quinquennio, previsto dal comma 519, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale. Ne deriva che il calcolo a ritroso, ai fini del conteggio del triennio utile, deve per tutte le suddette ipotesi tenere conto dei cinque anni precedenti e non oltre.

Il percorso di stabilizzazione previsto dalle disposizioni speciali di cui ai commi n. 519 e 558 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 è quello ampiamente illustrato dalla Direttiva n. 7/2007.

Accanto alle disposizioni sopra richiamate, si inserisce una disciplina nuova di procedura di «stabilizzazione» che, in assenza di indicazioni diverse, va interpretata e quindi attuata con modalità compatibili con il dettato costituzionale a favore dei titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare l'art. 3, comma 94, della legge finanziaria 2008 prevede piani per la progressiva stabilizzazione anche del personale non dirigenziale già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere, e quindi in servizio, alla data del 1º gennaio 2008. Il requisito temporale previsto consiste in un'attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007. Si ritiene che il periodo utile per il calcolo del triennio possa riferirsi al quinquennio anteriore al 1º gennaio 2008. Un ulteriore elemento necessario è che il servizio sia stato prestato presso la stessa amministrazione.

La fattispecie individuata dal legislatore richiama genericamente una tipologia di lavoro di tipo autonomo ma sottintende chiaramente, nel rinviare ad un triennio di attività lavorativa, un utilizzo improprio dello stesso con una forte accentuazione degli elementi tipici della subordinazione. Non sono riconducibili pertanto all'ipotesi considerata le forme di lavoro autonomo caratterizzate dall'assenza di un significativo coordinamento e di una concreta continuità della prestazione lavorativa.

Nel contesto è necessario evidenziare che la nuova fattispecie individuata dalla lettera *b)* del comma 94 citato non può essere considerata, sia in termini di rilevanza della prestazione lavorativa sia di conseguente procedura di stabilizzazione da porre in essere, alla stessa stregua di quelle previste dai commi 519 e 558, art. 1, legge finanziaria 2007 e comma 90, art. 3, legge finanziaria 2008 nei quali sono indicati i requisiti e presupposti diversi.

La diversa rilevanza che il legislatore ha dato al lavoro «precario» di tipo subordinato ed al lavoro di tipo parasubordinato emerge tanto nella legge n. 296/2006 quanto nella legge n. 244/2007.

Con la legge finanziaria del 2007, come abbiamo illustrato sopra, il legislatore ha elaborato un percorso di reclutamento speciale per il tempo determinato con esplicita indicazione dei requisiti necessari. Per le collaborazioni coordinate e continuative ha previsto invece solo una riserva di posti nei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo determinato (art. 1, commi 529 e 560 della legge n. 296/2006).

La legge finanziaria 2008 poi, confermando quanto sopra, avvalora il diverso apprezzamento per le due tipologie contrattuali anche nel contesto dall'art. 3, comma 106, della legge n. 244/2007 laddove, come già detto, prevede per il tempo determinato la possibilità di una riserva di posti nei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato e per le co.co.co., per valorizzare detta esperienza ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, soltanto il riconoscimento del servizio prestato in termini di punteggio in sede di valutazione di titoli. A tale scopo è possibile computare l'esperienza dei tre anni le modalità indicate sopra per il comma 519, art. 1, legge n. 296/2006 e commi 90 e 94, art. 3, legge n. 244/2007.

Non si rilevano elementi interpretativi che possano giustificare la cumulabilità, ai fini della maturazione del requisito temporale, di esperienze lavorative maturate con tipologie contrattuali diverse. Anzi la diversa rilevanza data dal legislatore ai vari contratti esclude la predetta cumulabilità in quanto si tratterebbe di sommare elementi temporali qualitativamente non omogenei.

L'individuazione di altre tipologie di lavoro diverse eventualmente da contemplare ai fini della disciplina in argomento è rimessa, ai sensi dell'art. 3, comma 96, della legge n. 244/2007 ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la cui adozione, ai sensi dell'art. 25-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, è stata prorogata al 30 giugno 2008. In detta sede saranno definiti, oltre che gli aspetti già individuati dall'art. 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche i requisiti e le modalità di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione.

5. LE CATEGORIE ESCLUSE.

Le tipologie di lavoro considerate dal legislatore ai fini della stabilizzazione consentono anche di individuare le categorie di lavoratori a cui può applicarsi la relativa disciplina. In particolare il rapporto di lavoro a tempo determinato, riconducibile alla normativa di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, esclude l'applicabilità della stabilizzazione, salvo diversa esplicita previsione del legislatore, alla sfera di dipendenti rimasti in regime di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001.

A questa parte della pubblica amministrazione, rimasta assoggettata ai rispettivi ordinamenti, infatti, non è applicabile il regime normativo previsto per il settore privato e quindi neppure il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Occorre sottolineare che il carattere speciale della predella normativa non consente un'interpretazione estensiva della stessa ed anzi, dati i riflessi che determina sui principi generali che regolano l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, è auspicabile contenerne la portata attraverso un'interpretazione il più possibile rigorosa. Non sono, pertanto, applicabili le disposizioni in parola a rapporti di lavoro di diritto pubblico anche se a tempo determinato in quanto questi ultimi trovano la loro disciplina in disposizioni speciali inserite il più delle volte in un sistema complesso di reclutamento ordinario strutturato per rispondere ad esigenze organizzative, di tipo gestionale e funzionale, nonché a percorsi razionali di sviluppo di carriera. Si richiamano al riguardo le speciali disposizioni di riserva e di reclutamento previste per il personale facente parte delle Forze armate.

Nell'ambito delle eccezioni previste dal legislatore per il personale in regime di diritto pubblico si ricordano, tuttavia, le disposizioni sulla stabilizzazione contenute nell'art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006 che riguardano il personale di cui all'art. 23, comma l, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Trattasi di norme speciali non suscettibili di interpretazione estensiva rispetto alle quali la natura non vincolante sottesa alla *ratio* della stabilizzazione trova uno spessore maggiore atteso che il rigido regime di diritto pubblico rende ancora più prioritaria l'esigenza di scelte gestionali finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico escludendo ancor più la configurabilità di un diritto soggettivo alla stabilizzazione da parte dei possibili destinatari.

Come ripetutamente precisato tanto nella legge finanziaria 2007 quanto in quella del 2008, non si applica la stabilizzazione al personale dirigenziale. Le tipologie contrattuali a tempo determinato previste per dette categorie sono contenute in disposizioni speciali in cui prevale l'esigenza di una scelta fondata sull'*intuitu personae* ed accompagnata spesso dalla previsione di un contingente limitato di posti. Non si rinvengono in questo caso i presupposti di un utilizzo improprio del tempo determinato in quanto i rapporti si svolgono nel rispetto della normativa di riferimento senza determinare aspettative in capo agli interessati.

Prima di continuare l'elencazione delle categorie di lavoratori esclusi dalle disposizioni in argomento è opportuno richiamare l'art. 36 novellato del decreto legislativo n. 165/2001 che nel dettare una disciplina restrittiva sul tempo determinato ha previsto alcune deroghe significative connesse proprio con la necessità di garantire il ricorso ad un uso corretto del lavoro flessibile per assolvere ad esigenze organizzative reali ed a bisogni temporanei delle amministrazioni. Le deroghe contemplate si configurano conte ipotesi rispetto alle quali è escluso il prodursi di forme di precariato e definiscono, pertanto, altrettante fattispecie escluse dalla normativa sulla stabilizzazione.

Rinviando per una più specifica trattazione alla circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del 19 marzo 2008, n. 3, si ricorda che le norme sulla stabilizzazione non si applicano ai contratti a termine sorti per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per gli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori (articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), per la preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. In questo ambito e per la *ratio* sopra illustrata sono da escludere dalla stabilizzazione anche i contratti sorti per esigenze stagionali o quelli previsti dall'art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000.

Sempre in una logica di lettura complementare delle norme sulla stabilizzazione con l'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001, ed in particolare del suo comma 11, sono esclusi dalla predetta procedura i contratti di lavoro subordinato sorti nell'ambito delle attività e dei finanziamenti ivi previsti. Si tratta di ipotesi in cui l'utilizzo di lavoro flessibile corrisponde ad una necessità oggettiva legata alla temporaneità sia del finanziamento, sia dei progetti o dell'intervento programmato, temporaneità che esclude la possibilità di ricorrere a rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non rispondendo ad esigenze rientranti nel fabbisogno ordinario delle amministrazioni contemplate. In questo caso non si generano forme di precariato o aspettative di assunzioni a tempo indeterminato.

Inoltre sembra coerentemente logico asserire che in nessun caso possano essere ammesse le stabilizzazioni di personale proveniente dalla gestione di appalti o di processi di esternalizzazione della pubblica amministrazione. Gli eventuali processi di internalizzazione devono essere ordinati nel rigoroso rispetto delle procedure concorsuali e prima ancora della normativa in materia di dotazioni organiche. In nessun caso si può prescindere dal rapporto di lavoro diretto tra pubblica amministrazione e soggetto interessato.

Per quanto riguarda poi l'art. 3, comma 94, lettera *b)*, ultima parte, si richiama la previsione circa l'inapplicabilità della fattispecie alle forme di collaborazione coordinata e continuativa riferite agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché al personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca. Ala luce della disposizione sopra richiamata è da ritenersi superato l'indirizzo espresso con la direttiva n. 7/2007 in riferimento agli assegnisti di ricerca.

6. TRATTI DISTINTIVI DELLA STABILIZZAZIONE.

Il concetto di stabilizzazione non ha una valenza giuridica e non va in nessun caso inteso come intervento volto alla «trasformazione» a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a tempo determinato in quanto ciò risulta incompatibile con le disposizioni previste in materia di costituzione di rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Il principio inderogabile è sancito, come già detto, dall'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'elemento che è opportuno sottolineare è che la durata del precedente contratto a tempo determinato è da considerare utile solo come requisito di accesso alla procedura speciale e riservata della «stabilizzazione». Ne deriva che l'assunzione a tempo indeterminato, quale momento conclusivo della relativa procedura, avviene, come per tutte le nuove assunzioni, nella qualifica indicata dal bando e nella fascia retributiva iniziale secondo le disposizioni del CCNL di comparto, od è priva di continuità rispetto al precedente rapporto con la conseguenza che il periodo non di ruolo non è utile neppure ai fini dell'anzianità di servizio.

L'autonomia del nuovo rapporto determina la necessità dello svolgimento del periodo di prova ed esclude che possa verificarsi la fattispecie della «*reformatio in peius*» del trattamento retributivo del neo assunto, rinvenibile solo nei casi di passaggi di carriera presso la stessa o altra amministrazione.

È necessario richiamare, altresì, l'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, quale disposizione di carattere generale che vieta il cumulo di impieghi per ciascun dipendente da parte delle amministrazioni pubbliche. L'assunzione a tempo indeterminato, in esito alle procedure di stabilizzazione, presuppone quindi l'estinzione dell'eventuale precedente rapporto a temine esistente con altra o con la medesima amministrazione mediante dimissioni o risoluzione consensuale. La risoluzione del predetto rapporto di lavoro determina la necessità di definire tutte le situazioni pendenti. Ne deriva, a titolo di esempio, che le ferie non godute devono essere retribuite e che deve, altresì, procedersi alla liquidazione del trattamento di fine rapporto.

7. LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO E I PIANI DI PROGRESSIVA STABILIZZAZIONE.

Come recita l'art. 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la programmazione triennale del fabbisogno è predisposta dagli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

Un esame della definizione sintetica fornita dalla norma rende evidente la complessità dell'elaborazione del documento. Si tratta per ogni ente di trovare un punto di equilibrio tra le risorse umane disponibili e quelle effettivamente necessarie per il migliore funzionamento dei servizi, tenuto conto che c'è un elemento fortemente condizionante dato dalla limitatezza delle risorse finanziarie disponibili. Le scelte di reclutamento devono essere orientate a garantire la funzionalità e l'efficienza dei servizi, nel rispetto dei principi di economicità, devono rimanere estranee alle valutazioni operate eventuali aspettative di soggetti terzi, nonché eventuali pressioni sociali sulle politiche del personale.

Il reclutamento speciale secondo la procedura di stabilizzazione va correttamente calato nel contesto della programmazione triennale del fabbisogno tenendo anche conto della necessità di garantire un adeguato accesso dall'esterno, in misura non inferiore al 50% dei posti da coprite, di portare a termine eventuali processi di mobilità, di garantire le priorità fissate dal legislatore, ad esempio in tema di trasformazione di rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno (art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007), nonché di rispettare altri vincoli quali la quota di riserva per le categorie protette prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Tenuto conto che l'attuazione delle disposizioni speciali sulla stabilizzazione si concludono con un'assunzione a tempo indeterminato, l'avvio di ogni procedura deve tener conto del relativo regime assunzionale e quindi delle risorse finanziarie a disposizione.

Fermo restando quanto sopra è il caso di evidenziare che la normativa speciale di riferimento ha una durata temporale limitata che è quella indicata dall'art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007.

La normativa sulla stabilizzazione può essere applicata negli anni 2008 e 2009.

Ne deriva che la programmazione triennale del fabbisogno, nel rispetto delle disponibilità di organico dell'ente relative all'anno 2008 e 2009, potrà essere elaborata quest'anno e l'anno successivo tenendo conto anche di questa modalità di reclutamento speciale, mentre a decorrere dal 2010 gli interventi programmabili dovranno fondarsi esclusivamente sulla disciplina ordinaria di reclutamento, fatte salve le determinazioni assunte negli anni 2008 e 2009 riguardanti il personale stabilizzabile che ha maturato o che deve maturare il triennio previsto anche oltre il 2009.

Nella programmazione triennale del fabbisogno elaborata per gli anni 2008 e 2009 non si potrà prevedere un'assunzione a tempo indeterminato mediante procedure di stabilizzazione per una disponibilità di posto che verrà a crearsi nell'anno 2010, per evitare di dare alla disciplina una vigenza ultra attiva rispetto a quella fissata dal legislatore.

Il disposto di cui all'art. 94, art. 3, della legge finanziaria 2008 prevede che le amministrazioni debbano adottare la programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010 entro il 30 aprile 2008. Il termine non ha un carattere perentorio, tuttavia si richiama l'attenzione sulla necessità di operare una tempestiva programmazione delle scelte assunzionali per consentire una più razionale, corretta ed oculata gestione delle risorse a disposizione.

Una volta definita la programmazione triennale del fabbisogno ed individuate le professionalità da reclutare con la procedura speciale della stabilizzazione, si provvede a predisporre, sentite le organizzazioni sindacali, piani per la progressiva stabilizzazione tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei requisiti temporali.

In particolare il riferimento contenuto nel comma 94 in parola alle intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data del 1° gennaio 2008, va interpretato nel senso di dare priorità alle scelte che le amministrazioni interessate hanno concordato nelle predette intese, sempre rispetto al personale di cui ai commi 558 e 560, purché i relativi contenuti siano legittimi e coerenti con i principi richiamanti nella presente circolare.

In conclusione occorre considerare le procedure presenti nelle due leggi finanziarie tenendo conto delle priorità temporali, dei posti individuati e della specificità delle disposizioni.

Pertanto, in attuazione della legge finanziaria 2007, il principio che le amministrazioni dovranno seguire nella programmazione triennale del fabbisogno è quello di dare priorità ai posti ed al personale a tempo determinato, in possesso dei requisiti ivi previsti nelle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)* come indicati nel paragrafo 4 della presente circolare, assunto a seguito di pubblica selezione o in applicazione di legge ovvero in caso di assunzione senza selezione pubblica, fermo restando i predetti requisiti, previo svolgimento di apposita selezione.

In attuazione della legge finanziaria 2008 le amministrazioni potranno, fermi restando l'attuazione e la conclusione prioritaria delle procedure di stabilizzazione di cui alla legge n. 296/2006, prevedere nella loro programmazione triennale del fabbisogno anche le assunzioni a tempo indeterminato scaturenti dalle disposizioni di cui ai commi 90 e 106, art. 3, della legge n. 244/2007, ovvero dei dipendenti assunti a tempo determinato, in servizio al 1° gennaio 2008, con contratto stipulato o prorogato prima del 28 settembre 2007, che conduca ad un rapporto di servizio per un periodo di almeno tre anni, anche non continuativi, tenendo conto del servizio prestato a tempo determinato anche nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2008, previa procedura selettiva.

Per quanto riguarda le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge n. 296/2006 resta fermo il vincolo, da tenere in considerazione in sede di programmazione triennale del fabbisogno unitamente ai criteri sopra illustrati, che le stabilizzazioni possono essere realizzate nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

Per le restanti amministrazioni vige il principio costituzionale dell'adeguato accesso dall'esterno in misura non inferiore al 50% dei posti da coprire.

Per quanto riguarda poi la disciplina di cui all'art. 3, comma 94, lettera *b)*, della legge n. 244/2007, come detto, non può essere attribuito il significato di un'equiparazione dell'attività lavorativa di tre anni di co.co.co. a quella di tre anni di tempo determinato, in quanto ciò non sarebbe coerente con l'assetto normativo illustrato. Ne deriva che la norma non può essere interpretata nel senso di consentire ai possessori dei requisiti di partecipare ad una proceduta selettiva riservata per l'assunzione a tempo indeterminato secondo le modalità previste dai commi 519 e 558, dell'art. 1, della legge n. 296/2006. Pur riconoscendo l'ambiguità dell'espressione utilizzata dal legislatore e la difficoltà interpretativa che ne deriva, si ritiene che l'inciso «fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», contenuto nel comma 94, lettera *b)*, configura un percorso per gli interessati che passa dalla partecipazione con riserva a concorsi a tempo determinato, secondo le modalità prescritte nei commi richiamati, ad un'assunzione a tempo determinato in deroga al nuovo art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001.

L'assunzione a tempo indeterminato degli stessi può avvenire soltanto con le modalità indicate dall'art. 3, comma 106, della legge n. 244/2007.

8. La proroga dei contratti nelle more del completamento delle procedure.

Come si evince dal paragrafo precedente le procedure di stabilizzazione o comunque i presupposti concreti per procedere all'assunzione a tempo indeterminato devono essere ricompresi nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni, tenendo conto della disponibilità di posto nella dotazione organica e delle risorse finanziarie certe da destinare alle predette assunzioni a tempo indeterminato.

Nelle more del completamento del percorso di stabilizzazione, in attesa di procedere all'assunzione a tempo indeterminato, le amministrazioni possono continuare ad avvalersi del personale per il quale hanno già deliberato la relativa stabilizzazione e che ha già maturato il requisito del triennio, in virtù della previsione di cui all'art. 3, comma 92, della legge n. 244/2007. Trattasi di una proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga anche al regime restrittivo previsto dall'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 applicabile alle fattispecie di cui al precedente comma 90 dello stesso art. 3 citato.

La predetta proroga grava sulle disponibilità previste dall'art. 1, comma 187, della legge n. 266/2005 nel testo modificato da ultimo con l'art. 3, comma 80, della legge n. 244/2007.

La proroga si applica nei confronti del personale che a seguito di procedure di valutazione viene individuato come destinatario dell'assunzione. In nessun caso la proroga può di fatto realizzare un'assunzione a tempo indeterminato al di fuori delle reali possibilità assunzionali individuate nella programmazione triennale sulla base delle norme vigenti.

Riguardo alla possibilità di proroga del contratto di co.co.co., anche nelle more della conclusione del percorso di stabilizzazione, è il caso di precisare che, secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 165/2001, la prestazione oggetto del contratto è strettamente correlata agli obiettivi ed ai progetti specifici determinati in sede di conferimento dell'incarico. Ne deriva che la durata del contratto diventa un elemento strettamente dipendente dall'incarico affidato e non si concilia con l'istituto della proroga, salva la necessità di proseguire il contratto per il completamento dell'incarico medesimo o per la realizzazione del progetto assegnati.

Non è contemplata, invece, la possibilità di proroga dei co.co.co. neppure in relazione al percorso di stabilizzazione.

In virtù del disposto di cui all'art. 3, comma 95, della legge n. 244/2007, sono invece prorogabili, per le finalità indicate dal comma 94, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, i rapporti di lavoro a tempo determinato sorti sulla base delle procedure selettive previste dall'art. 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in deroga a quanto previsto dal novellato art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001.

Si invitano le amministrazioni ad una attenta valutazione delle scelte da operare in sede di predisposizione della programmazione triennale del fabbisogno.

In particolare si richiama l'attenzione sulle responsabilità e le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni in materia di reclutamento ed assunzioni.

Ciò considerato si richiamano gli organi di controllo interno, i servizi ispettivi e ispettorati deputati al controllo a verificare periodicamente e comunque nell'ambito delle proprie competenze l'applicazione dei principi e delle disposizioni richiamate con la presente circolare.

Roma, 18 aprile 2008

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 131

08A04734

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 26 giugno 2008, n. **14180.**

Zone franche urbane previste dall'articolo 1, commi 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, commi 561 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Circolare recante i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte progettuali delle amministrazioni comunali.

Alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano

Ai comuni

e, p.c. All'ANCI

Alla segreteria del CIPE

A. OBIETTIVI E BASE NORMATIVA DELLE ZFU.

Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni residenti in aree degradate identificate quali Zone Franche Urbane (ZFU), la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), all'art. 1, commi 340, e ss., nel testo modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MISE) un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo è destinato al finanziamento di incentivi ed agevolazioni fiscali e previdenziali a favore delle nuove attività economiche iniziate, a partire dal 1° gennaio 2008, dalle piccole e micro imprese nelle ZFU. Tali agevolazioni consistono: nell'esenzione dalle imposte sui redditi per 5 anni, nell'esenzione dall'IRAP, nell'esenzione dall'ICI e nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali.

Nei limiti del «*de minimis*» le agevolazioni sono applicabili anche a favore delle piccole e micro imprese già operanti nelle ZFU, secondo le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione che saranno determinate con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 342 della legge finanziaria 2007 ha attribuito al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del MISE, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il compito di provvedere alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per l'individuazione delle Zone Franche Urbane sulla base di parametri socio-economici.

La legge finanziaria 2008, ai commi 561 e ss., ha introdotto sostanziali modifiche e integrazioni finalizzate a completare il quadro normativo e regolamentare necessario ad una efficace attuazione delle ZFU, recependo peraltro le indicazioni della Direzione generale

concorrenza della Commissione europea (CE) emerse nel corso del processo di pre-notifica informale del dispositivo in sede europea.

Nella seduta del 30 gennaio 2008, con la delibera n. 5/2008 il CIPE ha recepito e approvato la proposta del MISE su «Criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane». Il 14 febbraio 2008, la Conferenza unificata ha espresso il proprio parere sulla delibera ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 281/1997. La delibera è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 6 giugno 2008.

Al punto 2. della delibera, il CIPE ha attribuito al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione (MISE-DPS) il compito di integrare quanto stabilito nella medesima, individuando gli elementi tecnici e procedurali per la preparazione e presentazione delle proposte progettuali delle ZFU.

La presente circolare risponde a tale finalità: riprendendo le decisioni e le procedure già tracciati dalla delibera CIPE, a seguire si articolano, nell'ordine:

gli adempimenti a carico delle amministrazioni comunali (titolari dei compiti di elaborazione delle proposte progettuali);

gli adempimenti a carico delle amministrazioni regionali (titolari dei compiti di raccolta delle proposte, della loro valutazione, priorizzazione e trasmissione al MISE-DPS);

gli adempimenti a carico del MISE-DPS (titolare del compito di verifica di ammissibilità delle ZFU, della trasmissione al CIPE della proposta di individuazione delle stesse, della notifica della misura presso la CE, e del monitoraggio e valutazione del dispositivo).

Si richiama, infine, l'attenzione sul fatto che l'efficacia della misura risulta peraltro subordinata all'approvazione della stessa da parte della Commissione europea, approvazione che potrà essere richiesta solo a seguito della concreta individuazione delle ZFU.

B. CONTENUTI E CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI.

I Comuni provvedono ad elaborare le proprie proposte progettuali tramite la predisposizione di uno specifico documento, che dovrà dettagliare:

l'esistenza dei requisiti di ammissibilità del territorio comunale;

l'esistenza dei requisiti di ammissibilità delle ZFU individuate e le modalità della relativa perimetrazione;

il calcolo dell'indice di disagio socioeconomico (IDS);

i motivi sottesi all'individuazione delle ZFU proposte;

le modalità di gestione del progetto;

eventuali ulteriori programmi e progetti di riqualificazione e potenziamento delle aree individuate.

Le proposte progettuali sono trasmesse alla Regione entro il termine da questa fissato per consentire gli adempimenti di cui al punto C.3. della presente circolare, o, in mancanza, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della citata delibera CIPE n. 5 del 30 gennaio 2008 (pertanto entro il 21 luglio 2008).

1. *Requisiti di ammissibilità del territorio comunale.*

I Comuni proponenti valutano e specificano nelle proposte progettuali la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del proprio territorio, ovvero:

(i) una dimensione demografica minima di 25 mila abitanti (fonte da utilizzare: ISTAT popolazione residente, 2006);

(ii) un tasso di disoccupazione comunale superiore alla media nazionale nell'anno 2005. Per tale indicatore, si considera il valore corrispondente al sistema locale del lavoro che comprende il comune nel cui territorio ricade la ZFU (Fonte: ISTAT Indagine sulla forza lavoro 2005). Il tasso di disoccupazione nazionale, utilizzando la medesima fonte, è pari al 7,9%.

2. *Requisiti di ammissibilità delle ZFU e modalità di perimetrazione delle zone individuate.*

I Comuni proponenti documentano nelle proposte progettuali la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle aree individuate come possibili beneficiarie ZFU, comprovando con i necessari elementi informativi e analitici che le medesime soddisfino i seguenti criteri di ammissibilità:

(i) una dimensione demografica minima di 7.500 abitanti e massima di 30 mila abitanti (fonte: ISTAT, Censimento 2001);

(ii) una popolazione residente inferiore al 30% del totale della popolazione residente del comune (per garantire l'uniformità metodologica e temporale delle statistiche necessarie, la fonte da utilizzare per la popolazione residente è: ISTAT Censimento 2001). Nel caso in cui le amministrazioni comunali presentino più di una area o quartiere come beneficiari delle agevolazioni previste per le ZFU, la somma della popolazione residente nelle singole aree dovrà rispettare il medesimo criterio;

(iii) un tasso di disoccupazione superiore alla media comunale (fonte: Censimento 2001).

Secondo le caratteristiche socioeconomiche, demografiche e amministrative nelle diverse realtà locali, i Comuni definiscono l'unità di riferimento per l'individuazione delle aree beneficiarie, che potrà essere la circoscrizione, il quartiere, o anche un'unità urbana altrimenti circoscritta, che può essere contenuta in, o intersecare, più

quartieri e/o circoscrizioni, ma comunque caratterizzata da continuità territoriale e da una perimetrazione particolareggiata.

I Comuni definiscono le aree beneficiarie attraverso l'applicazione dei seguenti indirizzi:

Il perimetro della ZFU è circoscritto aggregando singole sezioni di censimento tra loro contigue, in modo da permettere una precisa delimitazione dell'area, e assicurare la disponibilità, l'affidabilità e l'uniformità degli indicatori micro-territoriali per realizzare l'analisi socioeconomica e territoriale necessaria alla selezione.

La perimetrazione delle aree bersaglio è identificata mediante l'elenco scritto delle direttrici stradali e degli altri elementi urbanistici o catastali che ne definiscono i margini. Tale individuazione deve comprendere, per ogni elemento di delimitazione, l'indicazione dei numeri civici corrispondenti al solo fronte stradale compreso entro i margini suddetti. La proposta progettuale contiene in allegato (in formato digitale «pdf» su cd-rom) la cartografia tecnica in scala 1:10.000 relativa all'area bersaglio, con chiara individuazione del perimetro esterno, dei confini delle singole sezioni censuarie in esso comprese, e delle denominazioni relative a ciascun indirizzo stradale ammissibile.

Compatibilmente con gli altri criteri già menzionati, qualora si intenda proporre più di un'area beneficiaria nel medesimo perimetro comunale, le distinte aree non siano tra loro contigue. Inoltre, ogni area dovrà essere oggetto di una distinta proposta progettuale.

3. *Definizione dell'Indice di disagio socioeconomico (IDS)*

La valutazione di ammissibilità delle proposte progettuali avviene in base ad un indice di disagio socioeconomico (IDS) finalizzato a misurare il livello di esclusione sociale nelle aree candidate come ZFU.

I Comuni specificano nelle proposte progettuali l'IDS relativo all'area beneficiaria, procedendo alla misurazione a partire dai dati del Censimento 2001.

L'IDS è ottenuto dalla combinazione di quattro indicatori di esclusione socioeconomica calcolati come media (ponderata per la popolazione residente) in ognuna delle sezioni censuarie che compongono l'area beneficiaria:

1. Tasso di disoccupazione, misurato con il rapporto tra la popolazione di 15 anni e più in cerca di occupazione, e le forze di lavoro nella stessa classe di età (DIS);

2. Tasso di occupazione, misurato con il rapporto tra la popolazione occupata con 15 anni e più, ed il totale della popolazione della stessa classe di età. Individua le potenzialità e le difficoltà del mercato del lavoro (OCC);

3. Tasso di concentrazione giovanile, misurato dal rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a 24 anni sul totale della popolazione (GIOV);

4. Tasso di scolarizzazione, misurato con il rapporto tra la popolazione maggiore di 6 anni con almeno un diploma di scuola secondaria, ed il totale della popolazione della stessa classe di età (SCOL).

L'indice risulta dalla media ponderata degli scostamenti dei valori dei quattro indicatori dai rispettivi valori medi nazionali secondo la formula:

$$\text{IDS nella zona (i)} = 0{,}40^*\ (DIS_{(i)} - DIS_{NAZ}) + 0{,}30^*(OCC_{NAZ} - OCC_{(i)}) + 0{,}15^*(GIOV_{(i)} - GIOV_{NAZ}) + 0{,}15^*\ (SCOL_{NAZ} - SCOL_{(i)})$$

Le proposte progettuali forniscono i valori delle quattro componenti necessarie a misurare l'IDS nelle aree proposte come ZFU, individuando la numerazione esatta delle sezioni di censimento incluse in modo da consentire la verifica e il monitoraggio degli indicatori.

4. *Le motivazioni della proposta progettuale*

Le amministrazioni comunali procedono all'individuazione e alla perimetrazione delle ZFU sul proprio territorio, in considerazione degli indicatori socioeconomici e dei criteri indicati nelle sezioni che precedono. Il valore dell'IDS rappresenterà il fattore di valutazione per l'individuazione delle ZFU da ammettere a finanziamento nella fase di prima sperimentazione del dispositivo.

Gli elementi già descritti dovranno essere peraltro integrati, per favorire un'organica valutazione delle proposte progettuali, da ulteriori elementi informativi che qualifichino ulteriormente la validità delle proposte stesse, in termini di lotta al disagio sociale e di promozione dello sviluppo economico e occupazionale dell'area.

Nello specifico, le amministrazioni comunali dovranno esplicitare in forma descrittiva i motivi sottesi alla individuazione dell'area urbana proposta come potenziale beneficiaria, evidenziandone le condizioni di disagio ed esclusione sociale da un lato e dall'altro le potenzialità di sviluppo del tessuto economico-produttivo. La descrizione della scelta strategica potrà essere corredata da dati e informazioni disponibili che riguardino fenomeni e aspetti rilevanti quali, ad esempio, la diffusione di micro-criminalità, la disponibilità e/o le carenze nei servizi pubblici, informazioni sulla popolazione immigrata, le caratteristiche del patrimonio immobiliare non residenziale o di aree non utilizzate e disponibili per l'insediamento di attività economiche.

6. *Le modalità di gestione del progetto*

Come richiesto per i progetti urbani dalla delibera CIPE n. 166/2007 per l'attuazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013, le amministrazioni dovranno indicare gli impegni assunti per la gestione del progetto

Nello specifico, nell'impostare la proposta progettuale, le amministrazioni comunali con responsabilità di coordinamento o attuazione dovranno definire i meccanismi istituzionali e di gestione operativa delle attività progettuali, anche attraverso l'assunzione di impegni finanziari pluriennali per garantire continuità ed efficacia nelle diverse fasi del ciclo di progetto.

7. *Eventuali ulteriori programmi di riqualificazione delle aree prescelte*

Gli elementi analitici e informativi per l'ammissibilità, ricevibilità e valutabilità della proposta progettuale sono interamente individuati nelle sezioni che precedono.

Tuttavia, sarebbe opportuno che l'incentivazione di attività imprenditoriali all'interno dei perimetri individuati fosse funzionale a strategie di sviluppo o di pianificazione urbana di scala più ampia, che perseguano la riqualificazione complessiva delle aree pur assegnando loro una vocazione produttiva e/o commerciale. Il contestuale impegno delle amministrazioni comunali ad investire risorse locali o della politica regionale in infrastrutture e servizi pubblici in modo coerente con questi piani e queste strategie, può rappresentere un indicatore collaterale della qualità e della credibilità della proposta progettuale per la ZFU.

Con tale obiettivo, è rimessa alla valutazione dei Comuni l'opportunità di dettagliare:

l'indicazione delle fonti e della destinazione specifica di eventuali risorse di cofinanziamento regionale o comunale per ampliare l'impatto dell'intervento sulle realtà economiche e sociali nell'area beneficiaria, qualora queste siano pre-individuate con la regione di appartenenza già in fase di predisposizione della proposta progettuale;

gli investimenti pubblici e gli interventi già in corso nell'area beneficiaria, ed il loro stato di avanzamento;

le eventuali e specifiche misure di comunicazione e marketing territoriale, di animazione economica e sociale, e di dialogo e cooperazione con le realtà associative locali, previste per completare la strategia complessiva per lo sviluppo economico-produttivo e l'attrazione di imprese nell'area beneficiaria.

Per favorire una più agevole preparazione delle proposte da parte dei Comuni interessati, nell'allegato alla presente circolare è individuato un indice-tipo per la redazione delle stesse.

C. Compiti e adempimenti delle Regioni

1. Individuazione dell'ufficio responsabile

Le Regioni provvedono a individuare con la necessaria tempestività la struttura responsabile per la conduzione delle attività istruttorie di competenza regionale, indicando l'ufficio incaricato per la ricezione delle proposte progettuali delle amministrazioni comunali. La suddetta determinazione è tempestivamente diffusa attraverso i più idonei canali informativi.

2. Ricezione e verifica delle proposte progettuali dei comuni

Le strutture regionali raccoglieranno. in prima istanza, le proposte progettuali delle amministrazioni comunali comprese nel loro territorio e procederanno a valutarne:

(i) la rispondenza ai criteri demografici, dimensionali e socioeconomici esposti in precedenza;

(ii) la corretta misurazione e quantificazione dell'indice di disagio socioeconomico;

(iii) la coerenza e la compatibilità con i programmi e le politiche di investimento nella medesima area;

(iv) l'opportunità e modalità di co-finanziamento per ampliare l'impatto dell'intervento sulle realtà economiche e sociali.

3. Valutazione delle proposte progettuali, elaborazione di una relazione tecnica, e trasmissione al MISE-DPS.

Entro e non oltre il termine di cui al successivo punto D.1., sulla base dell'istruttoria di cui al punto 2., le Regioni provvederanno a trasmettere al MISE-DPS una relazione tecnica che individui le proposte di ZFU di interesse prioritario, segnalando l'esito degli accertamenti tecnici realizzati dall'amministrazione regionale e motivando le scelte effettuate sulle ZFU prioritarie.

D. Compiti e adempimenti del MISE-DPS

1. Elaborazione della relazione tecnica al CIPE per l'individuazione delle ZFU

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della citata delibera CIPE n. 5/2008 (pertanto entro il 5 agosto 2008), in considerazione degli indicatori socioeconomici nonché dei criteri menzionati in precedenza e della relazione di cui al punto C.3., il MISE-DPS procederà all'istruttoria, da effettuare in collaborazione con le regioni, per l'individuazione delle ZFU da proporre al CIPE per l'ammissione a finanziamento.

Roma, 26 giugno 2008

Il capo dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
SAPPINO

ALLEGATO

Indice dei contenuti essenziali per la presentazione di proposte progettuali per ZFU

1. Elementi di ammissibilità del territorio comunale

- dimensione demografica del comune
- tasso di disoccupazione del Sistema Locale del Lavoro

2. Elementi di ammissibilità dell'area urbana beneficiaria

- dimensione demografica dell'area
- quota della popolazione residente nell'area sul totale comunale
- tasso di disoccupazione dell'area in comparazione a quello comunale

3. Perimetrazione dell'area beneficiaria

- descrizione dei confini spaziali dell'area e delle relative sezioni censuarie attraverso l'identificazione puntuale delle direttrici stradali che ne configurano i margini e dei relativi numeri civici ammessi

4. Indice di disagio socioeconomico dell'area beneficiaria

- tasso di disoccupazione
- tasso di occupazione
- tasso di concentrazione giovanile
- tasso di scolarizzazione
- indice di disagio socioeconomico

5. Motivazione delle proposte progettuali

- relazione sulle motivazioni della proposta, corredata di ulteriori informazioni di carattere socioeconomico funzionali ad argomentarne il senso strategico

6. Modalità di gestione del progetto

- indicazione degli uffici responsabili, delle risorse dedicate e delle modalità previste per la gestione del progetto

7. Integrazione con altri programmi ed iniziative di riqualificazione e rigenerazione

- descrizione sintetica degli interventi e dei programmi già attivati sull'area
- descrizione delle misure complementari all'istituzione della ZFU

8. Allegati

- rappresentazione grafica dell'area in scala 1:10.000 in forma cartacea e digitale (pdf su cd-rom) con chiara individuazione del perimetro esterno, dei confini delle singole sezioni censuarie in esso comprese, e delle denominazioni relative a ciascun indirizzo stradale ammissibile

NB : Per la definizione di dettaglio degli indicatori, delle modalità di misurazione e delle fonti statistiche da utilizzare si rimanda al contenuto della Circolare di cui il presente documento costituisce Allegato.

08A04714

CIRCOLARE 27 giugno 2008, n. **43901.**

Disposizioni per l'attuazione da parte di amministrazioni e altri soggetti diversi dal Ministero dello sviluppo economico dell'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, recante istituzione del regime di aiuti a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

Alle amministrazioni statali interessate

Alle regioni

Alle province autonome

Alle province

Alle altre amministrazioni pubbliche interessate

1. PREMESSE DI CARATTERE GENERALE E DEFINIZIONI.

1.1 Con decreto del 27 marzo 2008 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 2008, è stato adottato il regolamento che istituisce il regime di aiuto N 302/07, autorizzato dalla Commissione europea con decisione del 12 dicembre 2007, per la concessione di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione, per il quale il Ministero dello sviluppo economico è individuato come amministrazione nazionale responsabile.

L'art. 9 del citato regolamento prevede che le amministrazioni diverse dal Ministero dello sviluppo economico e gli altri soggetti che intendano, per interventi di propria competenza, prevedere specifiche attuazioni per la concessione delle agevolazioni previste dal citato decreto, ne danno comunicazione preventiva agli uffici preposti del medesimo Ministero, al fine di assicurare gli adempimenti in termini di monitoraggio degli interventi, nonché l'omogenea applicazione sull'intero territorio nazionale, di quanto previsto dal decreto stesso; i criteri e le modalità per la trasmissione della predetta comunicazione e quelli relativi agli adempimenti di monitoraggio sono fissati dal Ministero dello sviluppo economico.

Si forniscono, di seguito, le disposizioni necessarie per l'individuazione dei suddetti criteri, modalità e adempimenti, nonché i relativi schemi per le comunicazioni da inviare al Ministero.

1.2 Ai fini della presente circolare si intende per:

- Ministero, il Ministero dello sviluppo economico;

- soggetti attuatori, le amministrazioni diverse dal Ministero e gli altri soggetti che a norma dell'art. 9 del decreto del 27 marzo 2008 del Ministro dello sviluppo economico, prevedono, per interventi di propria competenza, specifiche attuazioni per la concessione delle agevolazioni previste dal citato decreto;

- regolamento, il decreto del 27 marzo 2008 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 2008;

- regime di aiuto, il regime di aiuto N 302/07 autorizzato dalla Commissione europea con decisione del 12 dicembre 2007 e istituito con il regolamento;

- disciplina, «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2006/C323/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006;

- provvedimenti attuativi del regime di aiuto, ogni atto emanato dai soggetti attuatori per l'emanazione di bandi o altri dispositivi volti alla concessione delle agevolazioni finanziarie in attuazione del regime di aiuti N 302/976.

2. AMMINISTRAZIONI ED ALTRI SOGGETTI COMPETENTI PER L'ATTUAZIONE DEL REGIME DI AIUTO.

2.1 Ferma restando la titolarità del regime di aiuto in capo al Ministero dello sviluppo economico, come previsto dalla relativa decisione di approvazione della Commissione europea del 12 dicembre 2007, possono essere soggetti attuatori del medesimo regime di aiuto i Ministeri, le regioni, le province e le altre amministrazioni pubbliche, per gli interventi in materia di propria competenza.

2.2 Ciascun soggetto attuatore emana i provvedimenti attuativi del regime di aiuto in conformità al proprio ordinamento giuridico ed amministrativo.

3. CONTENUTI DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI.

3.1 I provvedimenti attuativi del regime di aiuto prevedono, in conformità al comma 1 dell'art. 8 del regolamento, i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande da parte dei soggetti beneficiari, i criteri di selezione e valutazione delle iniziative e concessione delle agevolazioni, con riferimento ad una delle procedure previste dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, nonché l'eventuale ricorso a soggetti terzi per la gestione di una o più fasi della procedura attuativa.

3.2 I provvedimenti attuativi del regime di aiuto possono inoltre prevedere, in conformità al comma 2 dell'art. 8 del regolamento, indicazioni e/o limitazioni specifiche solo con riferimento:

a) alle tipologie di progetti ed attività ammissibili di cui all'art. 2 del regolamento;

b) ai termini previsti per la realizzazione dei progetti ed attività;

c) alla forma e alla misura delle agevolazioni, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento nonché alle relative modalità di erogazione.

3.3 I soggetti attuatori dichiarano, sotto la propria responsabilità, la conformità dei provvedimenti attuativi al regime di aiuto approvato dalla Commissione europea, secondo lo schema di dichiarazione di cui all'Allegato 1.

4. COMUNICAZIONI PREVENTIVE DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

4.1 I soggetti attuatori che intendano, per interventi di propria competenza, adottare provvedimenti attuativi del regime di aiuto, ne danno comunicazione agli uffici preposti del Ministero, trasmettendo la dichiarazione di cui all'Allegato 1, congiuntamente alle informazioni obbligatorie di cui all'Allegato 2, prima della pubblicazione del provvedimento attuativo stesso, secondo le modalità di cui al successivo punto 7.

4.2 Il Ministero acquisisce le comunicazioni preventive e le relative informazioni obbligatorie e, dopo averne verificata la completezza, notifica ai soggetti attuatori l'avvenuto ricevimento delle comunicazioni complete entro i trenta giorni successivi.

4.3 I soggetti attuatori possono concedere le agevolazioni in attuazione del regime di aiuto solo successivamente alle notifiche del Ministero di cui al precedente punto 4.2.

4.4 Le notifiche di cui al precedente punto 4.2 consentono di considerare i provvedimenti attuativi come applicazioni del regime di aiuto e di includerli nelle specifiche relazioni che il Ministero è tenuto a presentare alla Commissione europea in quanto Amministrazione titolare del medesimo regime.

5. COMUNICAZIONI ANNUALI SUCCESSIVE ALLA CONCESSIONE DEGLI AIUTI DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

5.1 Al fine di assicurare gli adempimenti di monitoraggio e di presentazione alla Commissione europea delle relazioni annuali sull'attuazione del regime di aiuto in applicazione di quanto previsto dall'art. 9 del regolamento, i soggetti attuatori trasmettono al Ministero, secondo le modalità di cui al successivo punto 7, le informazioni previste nell'Allegato 3 alla presente circolare, per ciascun provvedimento attuativo del regime di aiuto.

5.2 Le informazioni di cui al punto 5.1 devono essere inviate entro il 30 aprile di ciascun anno, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento attuativo del regime e per tutto il periodo in cui sono emanati atti di concessione, erogazione ed eventuali revoche e recuperi, riferiti al medesimo provvedimento.

5.3 I soggetti attuatori si impegnano a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione di agevolazioni a titolo del regime di aiuto per un periodo di dieci anni.

6. OBBLIGHI DI NOTIFICA INDIVIDUALE ALLA COMMISSIONE EUROPEA E INFORMATIVA PER GLI AIUTI DI IMPORTO SUPERIORE A 3 MILIONI DI EURO.

6.1 Sono a carico dei soggetti attuatori gli obblighi di notifica individuale alla Commissione europea di singoli progetti di cui all'art. 7 del regolamento, secondo le modalità previste dalla Disciplina e dalle norme procedurali applicabili previste dal regolamento (CE) n. 794/2004 e successive modifiche, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio relativo alle modalità di applicazione dell'art. 88 del Trattato UE. Ogni notifica deve fare esplicito riferimento al regime di aiuti N 302/07.

6.2 I soggetti attuatori sono altresì responsabili dell'obbligo di trasmissione alla Commissione europea delle informazioni previste ogni qualvolta sia concesso un aiuto per un importo superiore ai 3 milioni di euro, secondo l'apposito modulo allegato alla Disciplina conformemente al punto 10.1.3 della Disciplina medesima, facendo esplicito riferimento al regime di aiuti N 302/07.

6.3 I soggetti attuatori trasmettono per conoscenza al Ministero le informazioni relative alle notifiche individuali di cui al punto 6.1 ed ai relativi esiti, nonché quelle relative agli obblighi di cui al punto 6.2. Le informazioni da trasmettere sono quelle previste nell'apposita sezione dell'Allegato 3.

7. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

Le informazioni di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6 devono essere inviate per via informatica alla Direzione generale per la politica industriale del Ministero dello sviluppo economico, utilizzando gli appositi schemi di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente circolare nel formato elettronico reso disponibile dal Ministero stesso. La medesima documentazione, in forma cartacea, è trasmessa al Ministero mediante raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento.

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

Il Capo dipartimento per la competitività
BIANCHI

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'attuazione da parte di Amministrazioni e altri soggetti diversi dal Ministero dello Sviluppo Economico del regime di aiuto N 302/07, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del 27 marzo 2008 del Ministro dello sviluppo economico.

SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

La/Il ………………………………………………………..…. *Regione, Provincia, ecc ...),* nella persona di ………………………………………….. *(nome e cognome e dati anagrafici),* nella qualità di …………………………….. *(es. assessore, direttore, dirigente responsabile del servizio, ecc...)*, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

- che intende dare attuazione al regime di aiuti N 302/07 autorizzato dalla Commissione europea con decisione del 12 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del 27 marzo 2008 del Ministro dello sviluppo economico;
- che tale intervento rientra nelle proprie competenze istituzionali;
- che l'applicazione prevista è conforme in tutte le sue parti al regime di aiuti N 302/07 autorizzato con decisione da parte della Commissione europea;
- che il provvedimento previsto è idoneo a produrre gli effetti giuridici connessi alla concessione delle agevolazioni finanziarie previste e ai reciproci impegni tra beneficiari del regime di aiuti ed i soggetti attuatori;
- che prende atto di quanto previsto dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico n. … del ….., con particolare riferimento al punto 6 della stessa relativo agli obblighi di notifica individuale e dell'obbligo di trasmissione alla Commissione europea delle informazioni previste ogni qualvolta sia concesso un aiuto per un importo superiore ai 3 milioni di euro, secondo l'apposito modulo allegato alla Disciplina di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2006/C323/01, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006, conformemente al punto 10.1.3 della disciplina medesima;
- che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del 27 marzo 2008 del Ministro dello sviluppo economico si impegna a trasmettere al Ministero tutte le informazioni necessarie al fine di assicurare gli adempimenti di monitoraggio nei confronti della Commissione europea, secondo le modalità e le procedure definite dalla circolare del Ministero n. … del ……;
- che si impegna a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione degli aiuti, contenenti tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto dei costi ammissibili e dell'intensità di aiuto massima autorizzabile, per dieci anni dalla data di concessione degli aiuti, ed a presentare le registrazioni di cui sopra su richiesta del Ministero e/o della Commissione europea.

Data, FIRMA

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'attuazione da parte di Amministrazioni e altri soggetti diversi dal Ministero dello Sviluppo Economico del regime di aiuto N 302/07, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del 27 marzo 2008 del Ministro dello sviluppo economico.

SCHEMA PER LE COMUNICAZIONI PREVENTIVE DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SEZIONE I – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. **Soggetto attuatore:** *(es. Regione, Provincia ecc.)*

2. **Struttura responsabile:** *(es. Direzione Attività produttive ecc...)*

3. **Referente da contattare e qualifica:**

4. **Tipologia del provvedimento attuativo:** *(es. bando approvato con delibera di giunta, decreto dirigenziale, ecc...)*

SEZIONE II – BENEFICIARI E AREE AMMISSIBILI

5. **Beneficiari previsti tra quelli di cui all'articolo 1 del DM 27 marzo 2008**

Piccole imprese ☐
Medie imprese ☐
Grandi imprese ☐
Organismi e centri di ricerca pubblici ☐
Organismi e centri di ricerca privati ☐

Specificare eventuali aggregazioni tra i soggetti proponenti

Beneficiari in forma singola ☐
Beneficiari in forma congiunta ☐

6. **Aree ammissibili**

Intero territorio nazionale ☐
Intero territorio della Regione …….. ☐
Altro (specificare): ………………………………………………………… ☐
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

SEZIONE III – PROGETTI, ATTIVITA' E SPESE E COSTI AMMISSIBILI

7. Progetti e attività ammissibili previsti tra quelli di cui all'articolo 2 del regolamento e relativi spese e costi tra quelli di cui all'articolo 4 del regolamento.

N.B.: Per ciascuna della categorie di progetti e attività ammissibili indicate è obbligatorio compilare i corrispondenti punti delle spese e dei costi ammissibili

Ricerca fondamentale ☐
Ricerca industriale ☐
Sviluppo sperimentale ☐

Spese e costi ammissibili
Personale ☐
Costi degli strumenti e delle attrezzature ☐
Costi dei fabbricati e dei terreni ☐
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti ☐
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti ☐
Spese generali supplementari ☐
Altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi ☐

Studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale ☐
Studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di sviluppo sperimentale ☐

Spese e costi ammissibili
Costi relativi all'acquisizione degli studi acquisiti all'esterno e a prezzi di mercato ☐

Spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI ☐

Spese e costi ammissibili
Costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione ☐
Costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni ☐

Innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi ☐

Spese e costi ammissibili
Personale ☐
Costi degli strumenti e delle attrezzature delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ☐
Costi dei fabbricati e dei terreni ☐
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti ☐
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti ☐
Spese generali supplementari ☐
Altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi ☐

Acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione per le PMI ☐

Spese e costi ammissibili

Per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione:

Consulenza gestionale ☐
Assistenza tecnologica ☐
Servizi di trasferimento di tecnologie ☐
Formazione ☐
Consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza ☐
Consulenza sull'uso delle norme ☐

Per quanto riguarda i servizi di supporto all'innovazione:

Locali per ufficio ☐
Banche dati ☐
Biblioteche tecniche ☐
Ricerche di mercato ☐
Utilizzazione di laboratori ☐
Etichettatura di qualità, test e certificazione ☐

Messa a disposizione di personale altamente qualificato ☐

Spese e costi ammissibili

Utilizzazione e assunzione temporanea del personale altamente qualificato ☐
Indennità di mobilità per il personale messo a disposizione ☐

Creazione, ampliamento e animazione dei poli di innovazione ☐

Spese e costi ammissibili

Investimenti in terreni* ☐
Investimenti in edifici* ☐
Investimenti in macchinari e impianti* ☐
Costi di funzionamento inerenti al personale** ☐
Costi di funzionamento inerenti le spese amministrative** ☐

* *connessi a:*
a) locali destinati alla formazione e al centro di ricerca;
b) infrastrutture di ricerca ad accesso aperto, quali laboratori e centri prove;
c) infrastrutture di rete a banda larga

** *inerenti le seguenti attività:*
- *marketing per attrarre nuove imprese nel polo;*
- *gestione delle installazioni del polo ad accesso aperto;*
- *organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete tra i membri del polo.*

Agevolazioni per le nuove imprese innovatrici ☐

Spese e costi ammissibili

Indicare le condizioni di applicazione dell'aiuto (indicare modalità attuative ed eventuali costi ammissibili)

SEZIONE IV – FORMA E INTENSITA' MASSIME DELLE AGEVOLAZIONI

8. Forma delle agevolazioni concedibili

	Contributi diretti alla spesa, in conto capitale e in conto impianti	Contributi diretti erogabili in forma di credito di imposta	Contributi in conto interessi	Anticipi rimborsabili
Ricerca fondamentale				
Ricerca industriale				
Sviluppo sperimentale				
Studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale				
Studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di sviluppo sperimentale				
Spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI				
Innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi				
Acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione per le PMI				
Messa a disposizione di personale altamente qualificato				
Creazione, ampliamento e animazione dei poli di innovazione				
Agevolazioni per le nuove imprese innovatrici				

9. Intensità di aiuto

Confermare che le intensità previste per ciascuna tipologia di progetto/attività ammissibile rientrano nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del 27 marzo 2008 del Ministero dello Sviluppo economico. ☐

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'attuazione da parte di Amministrazioni e altri soggetti diversi dal Ministero dello Sviluppo Economico del regime di aiuto N 302/07, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del 27 marzo 2008 del Ministro dello sviluppo economico

SCHEMA PER LE COMUNICAZIONI ANNUALI SUCCESSIVE ALLA CONCESSIONE DEGLI AIUTI DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1. **Soggetto attuatore:** *(es. Regione, Provincia ecc.)*

2. **Struttura responsabile:** *(es. Direzione Attività produttive, ecc...)*

3. **Referente da contattare e qualifica:**

4. **Estremi del provvedimento attuativo:** *(es. bando approvato con delibera di giunta, decreto dirigenziale, ecc...)*

5. **Spesa complessiva relativa alla specifica attuazione del regime N 302/07**

- Importo complessivo degli aiuti concessi:
- Importo complessivo degli aiuti erogati:

Cofinanziamento con Fondi strutturali della UE (*Reg. 794/04 "Al fine di individuare i regimi che sono cofinanziati e di stimare l'entità di tale aiuto rispetto all'insieme degli aiuti di Stato, gli Stati membri dovranno segnalare se il regime è cofinanziato o meno e in caso affermativo indicare la percentuale di aiuto che beneficia di cofinanziamento. Qualora ciò non sia possibile, sarà fornita una stima dell'importo totale dell'aiuto che è cofinanziato".)*

6. **Beneficiari**

Numero dei beneficiari:

- di cui piccole imprese:
- di cui medie imprese:
- di cui grandi imprese:
- di cui organismi di ricerca:

Inserire elenco dei beneficiari con indicazione per ciascun beneficiario di:

- ragione sociale *(ecc...)*;
- dimensione di impresa;
- importo delle agevolazioni concesse a ciascun beneficiario;
- importo delle agevolazioni erogate a ciascun beneficiario;
- intensità di aiuto;
- tipologia di progetto/attività finanziate;
- importo delle spese e dei costi complessivamente ammissibili;
- settore di attività nel quale vengono realizzati i progetti sovvenzionati *(ISTAT ATECO 2007)*;
- localizzazione.

7. Effetto di incentivazione (aiuti a ricerca e sviluppo per progetti di grandi imprese, di PMI per importi di aiuto superiori a 7,5 milioni di euro; aiuti all'innovazione del processo e dell'organizzazione nei servizi e aiuti ai poli d'innovazione).

Specificare in che modo sia stato rispettato il criterio dell'effetto d'incentivazione, in particolare facendo riferimento ai criteri enunciati nella sezione 6 della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01):

- aumento della dimensione del progetto;
- aumento della portata;
- aumento del ritmo;
- aumento dell'importo totale della spesa di RSI.

8. Aiuti in forma di anticipi rimborsabili

Specificare:

- importo;
- percentuale rispetto ai costi ammissibili, rispettivamente per la ricerca industriale e per lo sviluppo sperimentale;
- condizioni di esito positivo e di insuccesso, in relazione alla tipologia di beneficiari; caratteristiche tecniche dei progetti e relativi gradi di rischio specifico;
- specifici criteri per la restituzione graduale e/o parziale dell'anticipo concesso;
- tasso di interesse al quale l'anticipo è restituito in caso di esito positivo del progetto.

9. Aiuti ai poli di innovazione

Breve descrizione dell'attività dei poli e della loro capacità di attrarre attività di RSI e analisi della specializzazione tecnologica del polo di innovazione, del potenziale regionale esistente, delle capacità di ricerca esistenti, della presenza nella Comunità di poli con finalità analoghe e del volume commerciale potenziale delle attività del polo.

10. Informazioni sulle notifiche individuali (punto 6.1 della circolare)

Specificare per ciascun progetto notificato:

- nome del soggetto beneficiario;
- localizzazione;
- tipologia di progetto /attività;
- descrizione sintetica del progetto;
- importo complessivo del progetto *(spese ammissibili)*;
- importo complessivo dell'aiuto previsto;
- data della notifica;
- esito (*decisione positiva, negativa o notifica ancora in corso*).

11. Informazioni sintetiche relative ai progetti per i quali sia stato concesso un aiuto per un importo superiore ai 3 milioni di euro (punto 6.2 della circolare)

Specificare per ciascun progetto:

- data di trasmissione delle informazioni alla Commissione europea;
- denominazione dell'impresa beneficiaria/delle imprese beneficiarie degli aiuti;
- localizzazione;
- tipo di progetto o attività;
- importo *(lordo)* attualizzato dell'aiuto, in euro;
- intensità di aiuto *(% in equivalente sovvenzione lordo)*;
- date previste di inizio e di conclusione del progetto o della misura;
- data di concessione dell'aiuto.

08A04772

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Carprodyl F 20 mg, 50 mg, 100 mg»

Estratto decreto n. 40 del 16 giugno 2008

Procedura decentrata n. FR/V/0175/01-03/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario CARPRODYL F 20 mg, 50 mg, 100 mg compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano) - via Colleoni, 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Produttore responsabile rilascio lotti: Ceva Sante Animale nello stabilimento sito in Z.I. Très le Bois - 22600 Loudéac - Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Carprodyl F 20 mg:

scatola contenente 2 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 103905016;

scatola contenente 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 103905028;

scatola contenente 20 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 103905042;

scatola contenente 50 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 103905030;

Carprodyl F 50 mg:

scatola contenente 4 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 103905055;

scatola contenente 20 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 103905067;

scatola contenente 40 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 103905079;

scatola contenente 100 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 103905081;

Carprodyl 100 mg:

scatola contenente 4 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 103905093;

scatola contenente 20 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 103905105;

scatola contenente 40 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 103905117;

scatola contenente 100 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 103905129.

Composizione:

Carprodyl F 20 mg: una compressa contiene:

principi attivi: Carprofen 20,00 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Carprodyl F 50 mg: una compressa contiene:

principi attivi: Carprofen 50,00 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Carprodyl F 100 mg: una compressa contiene:

principi attivi: Carprofen 100 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: riduzione dell'infiammazione e del dolore causato da disturbi del sistema muscoloscheletrico e degenerazioni articolari. Come seguito all'analgesia parenterale per il controllo del dolore postoperatorio.

Validità: periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita: trentasei mesi.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

08A04716

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Api Life Var»

Estratto decreto n. 38 del 16 giugno 2008

Specialità medicinale per uso veterinario API LIFE VAR 8g+1, 72g+0, 39g+0,39g tavolette imbevute per alveare per api.

Titolare A.I.C.: Chemicals Laif S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Vigonza (Padova) - viale dell'Artigianato n. 13 - codice fiscale n. 02580270284.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Castegnero (Vicenza) - via Roma, 69.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta contenente due tavolette - A.I.C. n. 103132015.

Composizione: ciascuna tavoletta per alveare del peso di 11,0 g contiene:

principi attivi per tavoletta: Tirnolo cristalli 8,00 g, Eucalipto olio 1,72 g (1,8-Cineolo ›1,20 g), Canfora racemica 0,39 g, L-Mentolo 0,39 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: api.

Indicazioni: Varroasi: trattamento delle acariosi delle api da Varroa destructor Anderson e Trueman, Varroa jacobsoni Oud., Acarapis woodi Rennie.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo la prima apertura delle bustine contenenti le tavolette: il prodotto deve essere utilizzato immediatamente e non conservato.

Tempi di sospensione: Miele: zero giorni.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04718

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-155) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 7 0 4 *

€ 1,00